

organo bimestrale del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo



geometra orobico

poste italiane spa - spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Bergamo



BRUNO VISINI: SINERGIA BIANCA E ROSSA

olio su tela 40x50 cm (1975)

Anno 37 - numero 4 - Luglio-Agosto 2010



Balaustra e colonne in cemento—
Colli di Bergamo (villa privata)

Tel./fax 035.79.14.42
Fax 035.43.80.117

CATTANEO BATTISTA S.R.L.

Via C.C. Girolamo, 98
24030 CARVICO (Bergamo)



Scala e fontana—
Casa privata

La CATTANEO BATTISTA S.R.L. produce i propri manufatti con un sistema di lavoro di tipo artigianale con la partecipazione diretta dei titolari e con l'impiego di maestranze specializzate e costantemente aggiornate attraverso la partecipazione ad attività formative. L'attività rappresenta le origini della Società, fondata nel 1954 da Cattaneo Battista: attività che viene tutt'oggi proseguita con passione artigianale, professionalità e competenza dai nipoti (gli attuali soci), in particolare da Luigi Perico, responsabile del settore.

I manufatti vengono realizzati nei nostri laboratori utilizzando materie prime di qualità (inerti, graniglie colorate, polveri di marmo, leganti speciali), additivi specifici dove richiesto e ossidi coloranti.

La produzione di manufatti in cemento e graniglia comprende:

- Contorni porte e contorni finestre in cemento;
- Lucernari vetrocemento e pareti vetrocemento - lineari o curvilinee - prefabbricate o realizzate in opera;
- Fioriere e vasi in cemento e graniglia;
- Elementi per arredo urbano e arredo giardino, tavoli e panchine in cemento, ma anche vasche lavatoio e lavelli per cucine in cemento e graniglia;
- Balaustra, colonne e balconi e parapetti in cemento;
- Cemento decorativo martellinato e decorazioni per facciate;
- Realizzazioni con diverse finiture: cemento colorato, stuccatura, martellinatura, levigatura, sabbiatura e decorazione per mezzo di matrici.

Si eseguono lavori particolari come realizzazione di monumenti e restauri architettonici.



Balaustra in cemento—
Villa privata



Portale in cemento levigato e martellinato
Villa d'Adda—C.C. Corte Zappello



Lavello cemento levigato—
casa privata

l'autogas

orobica



ENERGIA
GPL USO DOMESTICO AGRICOLO INDUSTRIALE
SICURA
ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ
SEMPRE
MODERNI IMPIANTI DI STOCCAGGIO
PUNTUALITÀ ED EFFICIENZA NEL SERVIZIO



24060 Gorlago (Bergamo) - via A. De Gasperi, 10 - tel. 035 341 485 - fax 035 360 362

www.autogasorobica.it


**COSTRUIRE RISPARMIANDO:
UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.**



NORMABLOK[®] PIU'
MONOBLOCCO

NORMABLOK PIU'
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: NORMABLOK PIU'
è un monoblocco a tre componenti
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,
movimentazione e mano d'opera.



www.mattone.it

SOMMARIO

ORGANO BIMESTRALE EDITO
DAL COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PRESIDENTE

RENATO FERRARI

DIREZIONE E

AMMINISTRAZIONE:

24122 Bergamo, Via Bonomelli, 13

Tel. 035 320266 - 320308

Fax 035 320316

www.collegio.geometri.bg.it

e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it

Autorizzazione del Tribunale di

Bergamo n. 13 del 15/7/1972

Sped. in abbonamento postale

70% DCB Bergamo

COMITATO REDAZIONALE

Direttore Responsabile:

GIOVANNI RE

Segretario di Redazione:

PIETRO GIOVANNI PERSICO

Redazione:

BAGGI ROBERTO

BOLIS GIOVANNI

MAFFI ALBERTO

MOCCHI LUCIANO

COMMISSIONE STAMPA

Ennio Ardemagni - Mattia Cattaneo

Claudio Facagni - Patrizio Magni

Giovanni Rondi - Massimiliano Russo

Gli articoli di carattere redazionale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Il materiale inviato per la pubblicazione

- trattenuto anche se non pubblicato -

viene sottoposto all'esame del Comitato

di Redazione; le opinioni eventualmente

in esso espresse rispecchiano il pensiero

dell'estensore, non impegnando di

conseguenza la responsabilità della

Direzione. È consentita la riproduzione

degli articoli citando la fonte.

PUBBLICITÀ

OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9

Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490

info@oepipubblicità.it

IMPAGINAZIONE e STAMPA:

Stamperia Stefanoni srl

24124 Bergamo - via dell'Agro, 10

Tel. 035 4124204

Fax 035 4124206

www.stamperiastefanoni.it

info@stamperiastefanoni.it

1 SOMMARIO

5 DALLA PRESIDENZA

DAL COLLEGIO

6 Corso di specializzazione

14 Sistemi di anticaduta dall'alto e dispositivi di ancoraggio

18 Dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795

24 Nuovi obblighi stabiliti nella compra-vendita di immobili urbani

25 DALLA COOPERATIVA

GEOMETRI: ARTE E CULTURA

28 Bruno Visini Geometra, autodidatta pittore e scultore

PROVINCIA DI BERGAMO

34 Storia e caratteri del territorio bergamasco

strutture in legno - legname per edilizia



idee in legno.

HOLZENGINEERING.com

24050 Civate al Piano (Bg) - tel. +39.0363.976255 - fax +39.0363.976099
info@hestrutture.com




“ Qui sta lavorando il nostro Staff ”

imballaggi
PALAZZOLESI
polistirolo espanso



CORNICI

Prefinite e per Getto



**ISOLAMENTI
TERMICI**



**ISOLAMENTI
ACUSTICI**



IMBALLAGGI
di ogni tipo

Via Mazzini, 21 - PONTOGLIO (Bs) - Tel. 030 7471232 - Fax 030 7471060
e-mail: info@imballaggipalazzolesi.it - www.imballaggipalazzolesi.it

DALLA PRESIDENZA



Il Presidente Geom. Renato Ferrari

Il mondo prosegue con il suo cammino e il tempo inesorabilmente continua giorno dopo giorno senza mai fermarsi ne tanto meno stancarsi.

Noi continuiamo nel correre dietro al tempo, talvolta con fatica, con l'intento di raggiungere i nostri scopi.

Guardiamo il nostro lavoro, la nostra economia, cerchiamo la nostra serenità di vita nonostante le continue difficoltà sociali ed economiche.

Talvolta il lavoro non manca, ma siamo ancora in un momento critico.

Le difficoltà sociali, politiche, economiche, di convivenza sociale civile e professionale, sono in questo periodo in primo piano.

Vengono trascurati tanti concreti aspetti passati che hanno concesso una vita certamente più serena di quella odierna.

Forse, oggi, viene a mancare un aspetto, che personalmente ritengo importante e doveroso nei rapporti in generale, il rispetto della persona.

Oggi viene maggiormente fatto riferimento ad un mondo che mira alla ricchezza di uno stile di vita a danno del prossimo.

Viviamo in un periodo dove manca il rispetto non solo della persona, ma anche il rispetto del solo pensiero delle singole persone.

Difficilmente accettiamo il pensiero altrui e facilmente cerchiamo lo scontro per imporre la nostra idea.

È giusto?

Personalmente direi proprio di no.

Sono un assertore che il dialogo, nella vita di sempre, sia ancora l'elemento fondamentale per risolvere i problemi dell'uno e dell'altro.

Dialogo che oggi esiste, ma è un dialogo che non viene ascoltato e pare che tutti siano diventati improvvisamente sordi.

Di contro si conserva un egoismo ed arroganza personale che spinge l'uomo nel rinnegare il passato e ciò che è stata la realtà passata.

Diamoci una regolata tutti per ricercare quel rapporto di vita leale e sincero che oggi sembra smarrito.

Non voglio fare la morale assolutamente a nessuno, ma solo esprimere una considerazione personale che, ovviamente secondo i miei principi di vita, mi lascia rammaricato di tale situazione.

Non voglio nemmeno essere frainteso, non sono pessimista, anzi sono certo e convinto che la saggezza della mente umana, alla fine prevale sulla stupidità della difesa arroccata della propria posizione.

Stiamo vivendo un momento di particolare difficoltà e la natura umana spinge l'uomo ad una difesa personale che sta nel gioco della natura stessa.

Del resto, come tutti sappiamo, la vita è una battaglia continua, ma l'importante è, con lo sforzo di tutti, ritrovare quel giusto equilibrio tale da consentire il rispetto della persona.

Renato Ferrari

La nostra civiltà è ancora in una fase media: non del tutto bestia, perché non è più interamente guidata dall'istinto; non del tutto umana, perché non è ancora interamente guidata dalla ragione.

Theodore Dreiser

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

Applicazione L.R. Lombardia 12/2005 Gestione del territorio

a cura Fondazione De Iure Publico

QUARTA LEZIONE - PARTE B

I PARCHEGGI PERTINENZIALI

Il rapporto di pertinenza alla luce del mutato indirizzo giurisprudenziale in tema di vincolo

Il 2005 ha segnato un mutamento in punto di vincoli di parcheggi che sono decaduti in quanto la legge di semplificazione e riassetto normativo, la n. 246/05, ha modificato l'art. 41 *sexies* (introdotto dall'art. 18 della legge 765/1967) della Legge urbanistica 1150/1942, aggiungendo il seguente comma: «*Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse*».

In base a tale disposizione, è consentito di trasferire liberamente i posti auto senza l'obbligo di mantenerne il diritto d'uso in favore dei titolari delle unità immobiliari.

La norma, anche nella sua interpretazione teleologica, è chiarissima e sembra dettata proprio in netta contrapposizione rispetto a tutti gli aspetti sulla base dei quali la giurisprudenza della Suprema Corte aveva in precedenza fondato le proprie conclusioni.

Anzi, la nuova disposizione sembra proprio imporre ai costruttori di unità immobiliari soltanto l'obbligo di realizzare adeguati spazi di parcheggio attraverso una norma legislativa, norma che invece per anni è stata interpretata dalla Cassazione come imposizione di un vincolo soggettivo di destinazione fra le unità immobiliari e

gli spazi di parcheggio (vincolo che così ne impediva la circolazione libera).

La formulazione della norma, in questo senso, è molto significativa: prima viene negata l'insorgenza del diritto reale soggettivo, su cui proprio la tesi della Cassazione faceva perno; mentre nella seconda parte la norma ne afferma in positivo il necessario corollario, ripetutamente contestato dalla Corte stessa. La riforma legislativa, pertanto, non sembra aver aggiunto qualcosa che la disposizione precedente non statuiva, ma ne ha soltanto precisato gli effetti.

A parte il problema letterale, non v'è dubbio che il legislatore abbia manifestato la volontà di escludere il presunto (dalla giurisprudenza) automatismo tra la riserva obbligatoria di spazi adibiti a parcheggio nelle nuove costruzioni e la necessaria utilizzazione degli stessi da parte dei condomini, allo scopo dichiarato di consentire che detti spazi siano suscettibili di una regolamentazione autonoma rispetto alla costruzione cui accedono, e che possano essere commercializzati liberamente.

Nonostante debba ritenersi inalterato il vincolo urbanistico di destinazione dell'area a parcheggio (disciplinato ancora dal comma 1 dell'art. 41-*sexies*), cui come detto è subordinata la concessione del permesso di costruire, dall'entrata in vigore di questa legge, al contrario, non sussiste più alcun diritto reale a favore degli abitanti del relativo stabile; in pratica, pertanto, dal 16 dicembre 2005 (giorno di entrata in vigore della normativa) un costruttore potrà riservarsi la proprietà delle predet-

te aree, per poi, ferma restando la relativa destinazione urbanistica, eventualmente cederle agli stessi abitanti del fabbricato o a terzi non facenti parte del condominio, il tutto separatamente dall'immobile cui ineriscono; una volta, poi, sciolto definitivamente il legame pertinenziale tra posto auto e appartamento, il proprietario di quest'ultimo - al pari del costruttore-proprietario originario dell'intero edificio - potrà disporre, nei successivi trasferimenti, senza essere obbligato a vendere al suo avente causa anche il primo.

Un contrasto di opinioni si è comunque sollevato, questa volta al fine di individuare il regime transitorio dei parcheggi già realizzati nel sistema previdente: l'attuale novella legislativa, infatti, eliminando totalmente ogni vincolo su tali spazi di parcheggio e rendendone libera la commerciabilità, ha lasciato comunque aperti degli interrogativi sulle situazioni pregresse, quelle cioè che per rispettare il vincolo a parcheggio si allineavano alla ricostruzione giurisprudenziale consolidatasi negli anni.

Si trattava sostanzialmente di stabilire se la norma di cui all'art. 12, comma 9, della legge di semplificazione 246/05 costituisse norma interpretativa (con conseguente efficacia retroattiva), applicabile, quindi, anche a situazioni antecedenti o si trattasse di norma propriamente novativa, valevole soltanto per il futuro.

In relazione alle costruzioni e ai relativi parcheggi realizzati prima del 16 dicembre 2005 (giorno di entrata in vigore della normativa), infatti, possono essersi verificate in concreto diverse fattispecie: l'unità immobiliare può non essere stata ancora venduta dal costruttore; può essere stata venduta dal costruttore unitamente al parcheggio; o, ancora, essere stata venduta separatamente dal parcheggio rimasto in proprietà del costruttore, che nel contratto ha ceduto il diritto d'uso al proprietario dell'unità principale; può essere stata venduta separatamente dal parcheggio rimasto in proprietà del costruttore e nel contratto non è stata menzionata la cessione del diritto d'uso al proprietario

dell'unità principale o, infine, l'unità immobiliare può essere stata venduta separatamente dal parcheggio rimasto in proprietà del costruttore, senza richiamare, nel contratto, la cessione del diritto d'uso, la cui sussistenza, però, è stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Se tale norma venisse intesa come disposizione di interpretazione autentica rispetto al previgente enunciato, contenuto nel comma 1 dell'art. 41-sexies della legge urbanistica, si potrebbe ritenere che tutti gli spazi per parcheggi in edifici, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 246 del 2005 (quindi anche tutte le ipotesi sopra prospettate), non siano gravati da vincoli di sorta, anche qualora fosse stato accertato un diritto reale a favore dei condomini con regolamento contrattuale, o in forza di sentenza passata in giudicato o in virtù di altro strumento.

In tal modo tutti i parcheggi disciplinati dall'art. 18 L. 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge- Ponte) già realizzati in passato verrebbero sottratti a qualunque tipo di vincolo concernente la sua circolazione. In verità contro questa interpretazione, come giustamente sottolineato, si solleverebbero degli evidenti problemi di incostituzionalità: la legge avrebbe previsto, in buona sostanza, una sorta di espropriazione generalizzata e senza indennizzo di un diritto, già acquisito da un privato in forza di un titolo, contrattuale o giudiziale, e dietro corrispettivo, con evidente violazione dell'art. 43, comma 3, della Costituzione.

Accogliendo, al contrario, la tesi del carattere innovativo della norma, seguita anche dai primi commentatori della riforma occorre fare delle distinzioni. Nei primi due casi non si porrebbe nessun problema transitorio: il diritto reale d'uso che, secondo la giurisprudenza consolidatasi, spetta al proprietario del bene principale sul parcheggio che venga alienato separatamente, si costituiva ope legis all'atto dell'alienazione separata del parcheggio in spregio al vincolo pertinenziale; pertanto, prima di tale momento nessun diritto d'uso può dirsi venuto in essere.

Il costruttore nel primo caso e il proprietario dell'unità immobiliare nel secondo, possono cedere liberamente il parcheggio; nelle altre fattispecie, invece, ci si troverebbe di fronte ad un diritto reale già sorto, esplicitamente o implicitamente, e, pertanto, il parcheggio potrebbe essere alienato solo previo mantenimento del diritto d'uso a favore del proprietario dell'unità immobiliare. In questi casi la nuova norma non troverebbe applicazione. Come è facile notare, seguendo tale impostazione si aprirebbe la strada ad un inevitabile doppio regime di commercializzazione dei parcheggi ex art. 41 *sexies* L. 1150/1942, vincolato o libero, a seconda che prima dell'entrata in vigore della Legge 246/2005 sia sorto o meno un diritto d'uso sugli stessi.

A tale proposito la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai vincoli di pertinenza dei parcheggi stabilendo che i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto agli standard minimi previsti dalla legge sono liberamente cedibili a terzi, poiché non sono soggetti a vincolo di pertinenza rispetto alle unità immobiliari (**sentenza Corte Cassazione n. 12793 del 2005**).

Di questo problema si è occupata anche la sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2006, n. 4264 con la quale la Corte si è espressa per la prima volta sulla nuova disciplina dei parcheggi privati e sul suo relativo regime transitorio.

In buona sostanza la Cassazione stabilisce che è possibile vendere i posti auto autonomamente dalle residenze, e ciò per tutti i rapporti ad esclusione di quelli già definiti e conclusi, solo per quanto concerne le nuove costruzioni (sentenza Corte Cassazione 4264/06): *“il concetto di nuova costruzione infatti, solo alla quale è applicabile la disciplina in materia di parcheggi, è da considerarsi come riferito non solo alla realizzazione di un manufatto su un'area libera, ma anche ad ogni intervento di ristrutturazione che rende un manufatto oggettivamente diverso da quello preesistente, in ragione dell'entità delle modifiche, tenendo presente che l'oggettiva diversità del manufatto si ha per il solo*

fatto del sussistere di un mutamento della destinazione d'uso implicante la variazione degli standard” (Tar Lombardia, sent. n. 571 del 03.03.06).

Per comprendere il significato di questo cambiamento legislativo è opportuno tenere conto che, fino all'entrata in vigore del dettato normativo richiamato, esisteva un importante regime vincolistico che comprimeva la libera circolazione immobiliare dei parcheggi condominiali.

Principaliter è bene richiamare la Legge Ponte n. 765 del 1967, la quale all'art.18, ha introdotto l'art. 41 *sexies*, della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, imponendo ai costruttori, nei casi di fabbricati di nuova costruzione, di ricavare un numero di posti auto ovvero di aree da destinare a parcheggio, in misura non inferiore a un metro quadro per ogni 20 metri cubi di costruzione (il c.d. “standard urbanistico”).

La norma esigeva, quindi, per le nuove costruzioni (a partire dal 1° settembre 1967) che esse fossero dotate di aree di parcheggio realizzate in zone scoperte, in locali all'interno dell'edificio, nel sottosuolo, al piano terreno o anche in aree confinanti con il fabbricato edificando.

Successivamente, è intervenuto il legislatore con la Legge 24 marzo 1989, n. 122, denominata “Legge Tognoli”: l'art. 2 di detta legge ha in parte modificato l'art. 41 *sexies* della Legge n. 1150 del 1942 aumentando la quantità delle aree da destinare a parcheggio dei nuovi fabbricati, portando l'indice di rapporto tra tali aree e la volumetria dell'edificio, ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

L'obbligo di creare posti auto contestualmente alla realizzazione del fabbricato, nasceva dalla necessità d'ordine generale, tutt'ora sentita, di assicurare adeguati spazi di parcheggio ai condomini, con l'effetto di decongestionare le strade urbane.

Secondo un'interpretazione, la Legge n. 1150 del 1942 sanciva un vincolo oggettivo: i parcheggi erano gravati oltre che da destinazione urbanistica d'uso in-

derogabile, anche da altro vincolo: benché alienabili, i proprietari o gli inquilini dell'immobile avrebbero avuto un diritto reale d'uso sui parcheggi.

Al contrario, tornando nuovamente sull'argomento, la Corte di Cassazione ha iniziato ad orientarsi diversamente nei casi in cui le imprese costruttrici realizzavano un numero di parcheggi superiore a quello delle unità abitative ed aveva quindi deciso di vendere i posti auto in eccesso rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa richiamata.

Si legge in sentenza che *“i parcheggi realizzati in eccedenza, rispetto alla superficie minima richiesta dalla legge, non sono soggetti ad alcun diritto d'uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dell'edificio, sicché il proprietario originario del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi”* (**Corte Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12793, del 15 giugno 2005**).

Il legislatore ultimo, con l'art. 12, comma 9, della Legge di semplificazione n. 246 del 2005, ha modificato l'art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942 e, seguendo le orme della Suprema Corte, ha introdotto un secondo comma all'art. 41 sexies che prevede un regime di libera circolazione per tutti gli spazi a parcheggi realizzati in forza del primo comma (sia quelli in eccedenza che quelli secondo prescrizione di legge), precisando che gli stessi non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari presenti nello stabile.

L'attuale legge, quindi, ripristina un regime di piena commerciabilità di tali aree che però non ha mancato di sollevare alcuni interrogativi in merito alla sua valenza interpretativa, soprattutto sulla sua retroattività.

A questo proposito è bene rilevare che la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla nuova disciplina che ha eliminato ogni sorta di vincolo pertinenziale gravante sugli spazi adibiti a parcheggi realizzati nelle nuove costru-

zioni a favore dei proprietari delle relative unità immobiliari: sottolinea la Corte che questo provvedimento permette di vendere i posti auto autonomamente dalle residenze, ma non si applica ai rapporti già definiti in quanto è *“un principio pacifico che le leggi le quali modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore”*. Ne deriva quindi, conclude la Corte, che la nuova disciplina, introdotta dalla Legge del 2005, non ha effetto retroattivo ed è destinata ad operare unicamente per le nuove costruzioni ovvero per quelle esistenti ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari (**sentenza Corte Cassazione, sez. II, n. 4264 del 24/02/2006**).

Per completezza espositiva occorre aggiungere che nulla invece è cambiato per quanto riguarda gli altri parcheggi (o autorimesse o posti macchina) di cui il Comune può autorizzare la realizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 24/03/1989, n. 122.

I parcheggi pertinenziali secondo la LR Lombardia 12/05

La disciplina relativa ai parcheggi pertinenziali è contenuta nella L.R. Lombardia 12/05 dall'art. 66 all'art. 69 che riprende buona parte della normativa nazionale ex L122/89 (legge Tognoli) e della L.R. Lombardia 22/99. (artt. da 1 a 3).

Il legislatore stabilisce che questi spazi sono in genere vicini agli immobili, anche se, come testualmente recita l'art.66 co.1 L.R. 12/05, il parcheggio pertinenziale *“può anche essere posto esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini”*.

Ciò che accomuna tutti i parcheggi pertinenziali è che essi sono sempre realizzati al piano terra o nel sottosuolo dello stesso edificio ovvero ancora nel sottosuo-

lo di un'area pertinenziale esterna, con la limitazione, ai sensi dell'art. 67 co. 1 L.R. 12/05, della necessità della deroga ex art. 9 co. 1 L. 122/89 "solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento": tale soluzione è accolta anche dalla giurisprudenza che in più occasioni si è trovata ad affermare come *"la struttura destinata a parcheggio, realizzata con l'edificazione di cinque piani fuori terra, non rientra nell'ipotesi di edificazione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di cui alla legge Tognoli (articolo 9 L. 122/89), ostandovi la stessa lettera della norma, riferita a parcheggi pertinenziali di immobili privati da realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati"*. (Consiglio di Stato, sent. n. 1608 del 29.03.06 - Tribunale di Cosenza, Sez. II Penale - Ordinanza 20 marzo 2007).

Ed ancora, *"il parcheggio pertinenziale all'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia che si articolava su due livelli fuori terra, non poteva essere assentito ai sensi della L. 122/89 che permette la costruzione di parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici solo al piano terreno dell'edificio o nel sottosuolo, né sulla base dell'ordinaria legislazione urbanistica, in quanto il lotto ove esso veniva realizzato era privo di ulteriore possibilità edificatoria"* (TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1412 del 22 maggio 2006).

Di recente, il TAR Lombardia, Milano (sentenza n. 1715 del 5.07.2006) ha precisato che la possibilità di realizzare i parcheggi prevista dalla legge debba essere interpretata estensivamente, ricomprendendo anche i box seminterrati, purché realizzati entro l'area di pertinenza dell'immobile, disponendo, altresì, che la deroga ammessa riguarda anche le norme sulle distanze delle costruzioni dai confini di proprietà, in quanto, *"a fronte di una disciplina speciale dettata dalla superiore esigenza di contrastare la congestione ambientale, la disciplina delle distanze, preposta alla salvaguardia di interessi prevalentemente privatistici di buon vicinato e di ordinato esercizio della proprie-*

tà, deve necessariamente recedere".

Comunque, proprio per fissare delle regole il più possibile precise, è ormai prassi per i tribunali amministrativi riconoscere *"la possibilità per il Comune di fissare limiti non irragionevoli ad un'applicazione estensiva della disposizione statale, in special modo qualora l'area esterna di pertinenza sia accessibile"* (Tar Toscana, sent. n. 353 del 01.02.05, sez. III), con ciò indicando che l'intervento in deroga può ritenersi ammissibile solo se ed in quanto le opere autorizzate siano risultate per certo destinate a finalità di interesse pubblico.

Solo in tal caso infatti l'orientamento consente - in presenza della previsione di tale specifico potere in seno allo strumento di pianificazione comunale - di derogare alla ordinaria disciplina pianificatoria.

Il rilascio della concessione in deroga è infatti possibile se e nei limiti in cui esso non pregiudichi in termini significativi gli standard urbanistici; in particolare *"nella concessione di maggiori altezze o maggiori distacchi o di altra qualsivoglia eccezione alle misure massime consentite in via normale si applica il criterio del compenso dei volumi e cioè, non si deve sviluppare un volume fabbricativo complessivo maggiore di quello che risulterebbe dalla corrente applicazione di tutte le norme edilizie per la zona indicata"* (Consiglio di Stato, sent. n. 46 del 11.01.06).

Chiarito ciò, è comunque fondamentale rilevare *"che l'art. 9 L. 24.03.89 n. 122, che consente ai proprietari di immobili di realizzare nel sottosuolo ovvero nei locali siti al piano terreno parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici, trova applicazione soltanto nelle ipotesi che si tratti di parcheggi pertinenziali, nel senso che devono essere al servizio di singole unità immobiliari"* (Tar Veneto, sent. n. 1375 del 08.04.05, sez. II).

A questa problematica è connessa anche l'altra di portata ben più generale secondo la quale dottrina e giurisprudenza ritengono che *"la quota riservata ai parcheggi privati, contemplata dall'art. 41 sexies L. 1150/42, non opera solo per*

le costruzioni residenziali, non prevedendo affatto la norma citata tale specificazione; del resto, se scopo della norma è quello di decongestionare la viabilità pubblica, attraverso la previsione, in sede di nuove costruzioni, di idonei spazi di allocazione degli autoveicoli affluenti agli edifici tale esigenza riguarda indistintamente sia gli edifici strettamente residenziali, sia (o forse a maggior ragione) quelli destinati ad attività terziarie” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 6256 del 19.10.06).

Di diverso tenore è il successivo co. 2 art. 66 L.R. Lombardia 12/05 che prescrive come il rapporto di pertinenza debba essere garantito da un atto unilaterale da trascrivere, in un momento successivo, nei registri immobiliari.

A tal proposito anche la recente giurisprudenza ha rilevato che “ai fini della legittimità della procedura di realizzazione di un parcheggio pertinenziale nel rispetto dell’art. 9 L 122/89, non è indispensabile che il numero dei proprietari di immobili, siti nelle vicinanze del realizzando parcheggio, sia individuato prima della costruzione di questo, e che, quindi, il vincolo pertinenziale debba preesistere, richiedendosi solo che detto vincolo venga previsto e poi effettivamente costituito e trascritto nelle forme prescritte” (TAR Abruzzo, sent. n. 247 del 12.04.06).

Prima di addentrarci nella normativa, sembra opportuno chiarire la natura di pertinenza che, secondo la definizione generale codicistica (art. 817 cc), è un bene strumentale e complementare che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, è posto in durevole rapporto di subordinazione con altro (principale) preesistente, per renderne più agevole e funzionale l’uso in modo tale che l’uno sia posto a servizio o ad ornamento dell’altro.

In ambito urbanistico inoltre si accoglie, alla luce dei principi in materia edilizia, un’accezione oggettiva e quantitativa di pertinenza, rientrandovi solo i manufatti di dimensioni modeste e comunque ridotte rispetto al fabbricato cui ineriscono, ossia le opere accessorie strettamente poste al servizio di quelle principali e di

CAODURO®

DAL 1951 COPERTURE IN MATERIALE PLASTICO

“ECOLOGY®”

IL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
E VENTILAZIONE NATURALE A COSTO ZERO



CAODURO® s.p.a
CAVAZZALE - VICENZA
info@caoduro.it - www.caoduro.it

consistenza tale da non alterare in modo significativo il territorio.

Per consolidata giurisprudenza le opere, per potersi qualificare come semplici pertinenze, devono essere prive di un autonomo valore di mercato e dotate comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo da importare una circoscritta incisione sul c.d. carico urbanistico.

Attenzione: è chiaro che tale definizione non si possa riferire alla nozione dei parcheggi pertinenziali che, al contrario, può anche non essere di modeste dimensioni e soprattutto può essere ceduto separatamente dell'immobile di riferimento.

Alla luce di ciò, è pertanto necessario, conoscendo la precisa definizione di pertinenza, non confonderla con quella di parcheggio pertinenziale, ben potendo ora comprendere che il legislatore parla di parcheggio "pertinenziale" solo per differenziarlo da quello pubblico, regolato da una diversa normativa.

In particolare nel comune di Milano la superficie minima da destinare a parcheggio per interventi residenziali, in base alle varianti alle NTA adottate con provvedimento commissariale n. 93/2002, è pari ad 1/3 dell'oggetto di intervento: a questo proposito pare utile ricordare che gli spazi computati a questo fine non dovranno risultare né già asserviti ad altri immobili, né in alcun modo computati nella quota minima dovuta in relazione ad altri interventi edilizi. Di ciò dovrà essere data puntuale dimostrazione già in sede di presentazione della pratica edilizia.

Rimane ora da esaminare la possibilità riconosciuta ai condomini di potere - all'unanimità - dividere le aree di parcheggio con un meccanismo di proporzionalità (sulla base dei millesimi, del numero di unità immobiliari, degli usi privati o terziari); i costruttori che si erano riservati il diritto di proprietà sulle stesse potranno venderle agli interessati (residenti, frequentatori abituali, negozianti) senza limiti di dimensioni, cioè trasferendo anche più posti auto a un unico acquirente: basta che non si cambi la destinazione d'uso.

Inoltre, come specifica l'art. 69 e per quanto riguarda il recupero dei sottotetti, il co. 3 art. 64 L.R. Lombardia 12/05, la superficie utilizzata per la realizzazione dei parcheggi (la cui ampiezza non ecceda i minimi fissati dalla legge) non può essere computata per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Ad esempio, con determinazione dirigenziale, il Comune di Rho ha dichiarato che, qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi potranno essere consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato dello spazio per parcheggi da reperire: tutti gli interventi saranno subordinati al versamento della somma di € 723,00 (euro settecentoventitre/00) per ogni metro quadrato di spazio per parcheggio da reperire.

È inoltre stabilito che l'intero costo sia adeguato annualmente con apposita determinazione in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), al pari di quanto normalmente avviene per il costo di costruzione dei nuovi edifici.

Ed ancora, nel Comune di Mantova, **con determinazione dirigenziale n. 5 del 30 gennaio 2006** è stato stabilito in 40 Euro/mq il costo base di costruzione per metro quadrato di parcheggio, finalizzato a determinare la somma da versare al Comune nel caso di impossibilità a reperire idonei spazi di parcheggi pertinenziali negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti

Con particolare riferimento all'art. 67 co.3 (*"sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico"*), la giurisprudenza amministrativa ha considerato gli spazi di manovra - come, tra l'altro, le rampe di accesso - non com-

putabili come spazi di parcheggio (TAR Campania-Salerno, n. 2602/2003) e ciò non sembra poter essere revocato in dubbio atteso che tali aree non sono adibite al ricovero degli autoveicoli ma a facilitare l'accesso degli utenti ai relativi box.

Gli spazi di manovra, in funzione di facilitare l'accesso alle autorimesse, sono "serventi" rispetto ai parcheggi tanto che sarebbe paradossale assoggettare tali aree al pagamento degli oneri in argomento quando i garage/box sono esclusi.

Non può essere infatti condivisa l'ulteriore conseguenza che il Comune fa discendere dal predetto ragionamento ovvero che gli spazi di manovra concorrono al calcolo della superficie complessiva ai fini dell'assegnazione della classe di edificio e dell'individuazione della aliquota da applicare per determinare il costo di costruzione.

Quanto sopra risulta, poi, confermato dalle previsioni contenute nell'art. 69 (che qui anticipiamo) della L.R. n. 12/2005 (non applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame ma espressiva di un principio già esistente ed ora codificato) secondo cui "ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe di edificio".

Se i parcheggi non concorrono alla definizione della classe di edificio, appare irragionevole affermare il contrario con riferimento agli spazi di manovra i quali, "servendo" a facilitare l'accesso degli utenti alle autorimesse, sono esclusi dal calcolo relativo agli oneri di urbanizzazione; da ciò consegue che tali spazi non possono essere computati nella superficie complessiva ai fini della definizione della classe di edificio per la determinazione del costo di costruzione.

Relativamente all'art. 68 L.R. Lombardia 12/05 che, riprendendo l'art. 9 c. 4 della Legge Tognoli, il legislatore regionale ammette la cessione in diritto di superficie del patrimonio comunale al fine di realizzare posti auto privati pertinenziali, a seguito della pubblicazione di apposito bando definendo requisiti e modalità

procedurali e subordinando la costituzione del diritto *de quo alla stipulazione di una convenzione ai sensi della menzionata disposizione*.

Il TAR Lombardia è tornato sul tema dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 122/1989 (Legge Tognoli), ribadendo due principi già affermati in passato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 1995, n. 1007), e cioè che:

1. tale norma va interpretata estensivamente e quindi come comprensiva della possibilità di realizzare in regime semplificato ed agevolato posti auto, oltre che interrati o al piano terra dell'edificio, anche seminterrati, purché realizzati entro l'area di pertinenza dell'immobile;
2. la possibilità di derogare gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti riguarda anche le prescrizioni sulle distanze delle costruzioni dai confini di proprietà.

Ciò in quanto si è in presenza di una disciplina speciale dettata dalla superiore esigenza di natura pubblica di contrastare la congestione delle strade dal traffico, che prevale quindi sulle disposizioni privatistiche poste a salvaguardia della proprietà. Peraltro, questo indirizzo contrasta con un'altra sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, 29 marzo 2006, n. 1608), nella quale si ritiene non ammissibile la realizzazione di un parcheggio in un'area pertinenziale esterna al fabbricato, posto al di sopra del piano di campagna invece che nel sottosuolo come previsto dalla Legge Tognoli (TAR Milano, sez. II, sentenza 5 luglio 2006, n. 1715).

Rimane infine da analizzare l'art. 69 della L.R. 12 del 2005 che al primo comma statuisce che i parcheggi sono opere di urbanizzazione sancendo la gratuità del titolo abilitativo necessario per la realizzazione sia dei parcheggi pertinenziali sia di quelli non pertinenziali, eliminando così i vari contrasti sorti in ordine alla qualifica di opere di urbanizzazione soltanto per i parcheggi pertinenziali e non anche per quelli eccedenti la quota imposta ex lege.

SISTEMI DI ANTICADUTA DALL'ALTO E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Fonte: Il notiziario sulla sicurezza

Nei casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Quando, queste misure da sole non bastano ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l'obbligo del ricorso ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, si deve considerare dispositivo di protezione individuale non la sola parte dell'attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l'intero sistema di arresto caduta completo di ogni complemento o accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.

INTRODUZIONE

Per l'individuazione di un idoneo dispositivo di protezione individuale è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell'entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- **durata e probabilità del rischio;**
- **tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori;**
- **condizioni lavorative.**

Poiché non esistono dispositivi di protezione individuale capaci di proteggere dalla totalità o almeno dalla maggior parte dei rischi lavorativi senza provocare impedimenti inaccettabili, nella scelta del dispositivo più adatto, si dovrà cercare la migliore soluzione di compromesso fra la massima sicurezza possibile e le esigenze di confortevolezza e praticità. Per la re-

alizzazione di un sistema di anticaduta dall'alto è necessario eseguire una buona Progettazione.

La necessità di produrre un Protocollo di qualità del prodotto e una linea guida per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere l'utilizzatore contro le cadute dall'alto, da utilizzarsi eventualmente combinati tra di loro per formare i "sistemi di arresto caduta" è di primaria importanza in quanto ad oggi si fa riferimento ad una norma tecnica UNI EN 795 che lascia molti dubbi e perplessità nei suoi contenuti. Detto protocollo non si applica ai sistemi per il posizionamento sul lavoro e/o trattenuta (cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro conformi alla UNI EN 358) e ai dispositivi di discesa (conformi alla UNI EN 341). Per

quanto riguarda invece la linea guida riteniamo che la norma UNI 11158 e UNI EN 365 siano complete e sufficienti nei loro contenuti e nella loro esposizione.

Sono state prese in considerazione le seguenti aree di intervento:

- Valutazione dei rischi di caduta dall'alto
- Valutazione dei rischi susseguenti all'arresto della caduta
- Descrizione dei sistemi di arresto caduta
- Scelta e uso degli stessi
- Scelta dei dispositivi di ancoraggio o linee di ancoraggio
- Procedure di soccorso
- Rispetto dei vincoli architettonici
- Praticità del sistema

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Dispositivi di ancoraggio Norma UNI EN 795

Questa norma europea specifica i requisiti per l'esecuzione e dei relativi metodi di prova per singolo utente e multiutente, dispositivi di ancoraggio che può essere rimosso o fisso alla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio possono essere singoli o multipli, fissi o mobili. I punti di ancoraggio sono realizzati come punto sicuro in grado di supportare il carico trasmesso dalla caduta e di assicurare il collegamento ai dispositivi di protezione individuale che fanno parte del sistema di protezione secondo la norma EN 365 2005. Questa norma europea fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l'uso, e di orientamento per l'installazione. Questa norma europea non è applicabile a:

- dispositivi di ancoraggio utilizzato in qualsiasi attività sportive o ricreative;
- gli apparecchi progettati per essere conformi alla EN 516 o EN 517;
- elementi o parti di strutture che sono stati installati per usi diversi dai punti di ancoraggio o di dispositivi di ancoraggio ad esempio, travi a vista, travi; ancoraggi strutturali.

2. Regolamenti edilizi

La necessità di intervenire per migliorare la sicurezza nei lavori in quota in particolare modo nelle fasi di manutenzione ha indotto gli organi competenti ad emanare nuove disposizioni definendo istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. In percorsi diversi ma con contenuti simili in alcune Regioni d'Italia queste nuove disposizioni sono state introdotte e attive, mentre in altre sono in fase di stesura e di adottamento. Pertanto l'invito di tenersi aggiornati è rivolto soprattutto ai tecnici incaricati di produrre l'elaborato tecnico della copertura redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto D.lgs. 9 aprile 2008 art. 81 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell'intervento.

3. Luoghi di lavoro

Nei casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Quando, queste misure da sole non bastano ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l'obbligo del ricorso ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Aree di intervento: valutazione dei rischi di caduta dall'alto, descrizione dei sistemi di arresto caduta, scelta, uso, ispezione, manutenzione, immagazzinamento e trasporto degli stessi. Per quan-

to riguarda i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, si deve considerare dispositivo di protezione individuale non la sola parte dell'attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l'intero sistema di arresto caduta completo di ogni complemento o accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro. Quindi si fa riferimento alla norma UNI EN 795.

4. Manutenzione nei condomini

D.U.V.R.I.: Un obbligo in più

Il passaggio dalla 626/94 al nuovo testo unico 81/2008 coinvolge in maniera attiva gli amministratori condominiali.

Come?

Allo scopo di tutelare la sicurezza in ogni stabile, l'amministratore è obbligato a redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) entro il 31 DICEMBRE 2008.

Sintesi: questo documento è obbligatorio per tutti anche se il condominio non ha dipendenti e serve ad individuare eventuali interferenze degli appaltatori o sub appaltatori, le quali una volta appurate dovranno essere trattate e gestite dal committente. Il D.U.V.R.I. deve essere redatto per escludere o valutare ogni rischio dovuto al lavoro contemporaneo e non, di più fornitori.

Cosa succede se non si rispettano i termini di legge?

Per mancata applicazione della legge, l'amministratore è responsabile e le sanzioni, a suo carico, sia in ambito civile che penale sono così riportate: L'arresto da quattro a otto mesi L'ammenda da 1500 a 6000.

Modifica dei regolamenti edilizi

A seguito degli adempimenti richiesti nei regolamenti locali di igiene e nelle leggi regionali relative alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e dove viene rilevata la responsabilità del committente (quindi nello specifico dell'amministratore condominiale) nelle

fasi di manutenzione dell'immobile e in osservanza alla realizzazione del fascicolo tecnico della copertura e dei suoi contenuti che devono essere prodotti dal coordinatore progettuale o in mancanza di questi da un progettista. Alla luce di quanto esposto quindi anche sui condomini viene richiesta l'installazione di dispositivi di ancoraggio per presidi fissi conformi alla norma UNI EN795.

CONSIDERAZIONI

Come richiesto e indicato nelle varie disposizioni dei nuovi regolamenti edilizi e regolamenti locali di igiene si fa riferimento ai dispositivi di ancoraggio conformi alla norma UNI EN 795 per la realizzazione dei sistemi di anticaduta ma deve essere chiaro a tutti che non è sufficiente questa norma tecnica per predisporre un sistema di anticaduta infatti la norma è solo un riferimento per definire i requisiti e le prove che i fabbricanti si devono attenere per garantire la realizzazione di un punto sicuro per il collegamento dei dispositivi di sicurezza contro le cadute dall'alto ovvero dai D.P.I. conformi alla norma UNI EN 365. Il coordinatore in fase progettuale o il progettista per produrre un elaborato tecnico della copertura dovrà produrre un fascicolo contenente (per quanto riguarda la progettazione dei dispositivi di ancoraggio):

1. Certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio e di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795;
2. Progetto del fabbricante contenente:
Carico di progetto = forze ammissibili o di esercizio trasmesse sul dispositivo di ancoraggio.

Azioni vincolari = forze trasmesse agli elementi di fissaggio in condizioni di esercizio.

Schede degli elementi di fissaggio relative alla resistenza del carico ammissibile e di rottura e le istruzioni di installazione da applicare in funzione della

tipologia di strutture a cui vengono applicati. Nel caso di linee di ancoraggio orizzontali flessibili in classe C il fabbricante dovrà indicare la distanza max tra gli intermedi, la lunghezza totale della linea, il numero di operatori in contemporanea e la freccia max di caduta che si crea con la deformazione e 1 allungamento del cavo.

3. Dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del fabbricante. L'Installatore qualificato deve essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal fabbricante relativo al corso specifico.
4. Relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi.
5. Manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica.
6. Programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.
7. Collaudo dei punti d'ancoraggio e dei supporti a campione, in rispetto alle procedure indicate dal fabbricante.

Punto Critico

Un grosso problema viene rilevato dalla stessa norma UNI EN 795: la traduzione in Italiano dalla lingua Inglese (dall'originale) utilizza termini e definizione inesatte e spesso discutibili sul loro significato e contenuto. I metodi di prova sono poco chiari e in alcuni casi addirittura opinabili sulla loro validità, spesso vengono utilizzato i termini col verbo condizionale. Sono pressoché inesistenti le indicazioni per la corretta installazione. Tutto ciò provoca un ulter-

riore confusione voluta e no, ma che di sicuro antepone gli interessi ed il business alla sicurezza dei lavoratori. Molti fabbricanti si nascondono dietro la dicitura che il proprio prodotto è certificato, mentre in realtà non soddisfano nemmeno i requisiti minimi. La omologazione dei prodotti deve essere certificata da enti riconosciuti ed accreditati e non da laboratori prove (anche se accreditati) dove dichiarano con molta facilità e pressapochismo la corrispondenza del prodotto in riferimento ai requisiti e le prove indicate alla UNI EN 795.

L'indicazione errata del carico di progetto attiva una sequenza di valutazioni errate sia per gli elementi di fissaggio che della resistenza della struttura a cui va fatta l'applicazione. Quindi è strettamente necessario che un regolamento tecnico predefinisca un protocollo di qualità da applicare a livello nazionale.



NORD PONTEGGI srl
di Nicola Scatigna

Fornitura, montaggio e noleggio ponteggi

Via Roma, 2
24030 Mapello (BG)
tel/fax 035790949
cell. 349 3432059

nordponteggi@gmail.com

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO A NORMA UNI EN 795

Fonte: Il notiziario sulla sicurezza

DEFINIZIONI

1. Dispositivo di ancoraggio

Assemblaggio di elementi che incorpora uno o più punti di ancoraggio o di punti di ancoraggio mobile che può includere l'interfaccia e/o di un elemento di fissaggio. È destinato ad essere utilizzato come parte di una caduta del sistema di protezione personale. È rimovibile dalla struttura e può essere parte del sistema di ancoraggio.

2. Ancoraggio strutturale

Elemento o elementi che sono stati progettati per l'uso in congiunzione con un punto di ancoraggio da utilizzare con dispositivi di arresto di caduta come protezione personale e per essere incorporato permanentemente o fisso in una struttura, con l'intenzione che essi non devono essere rimossi.

Nota 1 A ancoraggi strutturali possono essere indicati come un "punto di ancoraggio".

Nota 2 L'ancoraggio strutturale non fa parte del dispositivo di ancoraggio.

Nota 3 Un elemento quando saldato, incollato alla struttura con resina o inglobato alla struttura stessa diventa un elemento di ancoraggio strutturale.

3. Elemento di fissaggio

Elemento destinato a collegare il dispositivo di ancoraggio alla struttura e che è rimovibile (tipo tasselli, rivetti, viteria, tiranti, resine ecc).

4. Elemento

Parte di un sistema di ancoraggio o di dispositivo di ancoraggio.

Nota I punti di ancoraggio, rotaie di ancoraggio e linee di ancoraggio flessibili sono tutti esempi di elementi.

5. Interfaccia

Elemento che collega un punto di ancoraggio e l'ancoraggio strutturale che può essere una parte del dispositivo di ancoraggio.

6. Punto di ancoraggio

Punto in cui rientrano i dispositivi di protezione personale in cui può essere collegato dopo l'installazione del sistema di ancoraggio.

7. Ancoraggio di estremità

Elemento che collega l'estremità di una linea di ancoraggio flessibile o rigida linea di ancoraggio sulla struttura o sugli elementi di interfaccia.

8. Ancoraggio intermedio

Elemento situato tra gli ancoraggi di estremità che collega una linea di ancoraggio flessibile o una linea di ancoraggio rigida alla struttura o sugli elementi di interfaccia.

9. Punto di ancoraggio mobile

Punto di ancoraggio, che è destinato a percorrere una linea di ancoraggio flessibile o linea di ancoraggio rigida necessario a transitare sugli ancoraggi intermedi senza doversi scollegare o con la funzione di arrestare o rallentare la traslazione sulla linea in caso di caduta.

10. Linea di ancoraggio flessibile

Linea flessibile fissata tra ancoraggi di estremità e che rientra nella protezione

personale di arresto di caduta collegandosi direttamente o attraverso un punto di ancoraggio mobile.

Nota Una linea flessibile può essere via cavo (a fune), fibra di corda, o cinghia.

11. Linea di ancoraggio rigida


Linea rigida fissata tra ancoraggi di estremità e che rientra nella protezione personale di arresto di caduta collegandosi direttamente o attraverso un punto di ancoraggio mobile direttamente o attraverso

Nota Una linea rigida può essere un profilo rigido ad esempio una tubo rigido o un binario rigido.

CLASSI DI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Dispositivo di ancoraggio di Classe A1

dispositivo di ancoraggio progettato per essere fissato ad una struttura con o senza la necessità di elementi di interfaccia e ancoraggi strutturali fissati mediante elementi di fissaggio. Il punto di ancoraggio può essere mobile o fisso mentre il dispositivo di ancoraggio è in uso Il dispositivo di ancoraggio può essere fissato su strutture piane inclinate verticali in grado di supportare la forza trasmessa in caso di caduta in qualsiasi direzione essa possa manifestarsi.




Dispositivo di ancoraggio fissato alla struttura con punto di ancoraggio fisso di classe A1


Dispositivo di ancoraggio di Classe A2

dispositivo di ancoraggio progettati per essere fissati ad una struttura con o senza la necessità di elementi di interfaccia e ancoraggi strutturali fissati mediante elementi di fissaggio, il punto

di ancoraggio non è mobile, mentre il dispositivo di ancoraggio è in uso Il dispositivo è applicabile su coperture piane e inclinate in grado di supportare la forza trasmessa in caso di caduta nella direzione preferita in cui possa manifestarsi.




Dispositivo di ancoraggio fissato alla struttura con punto di ancoraggio fisso di classe A2



Dispositivi di ancoraggio fissato alla struttura con punto di ancoraggio fisso di classe A2

Classe C

La classe C comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Ai fini della presente norma per linea orizzontale si intende una linea che devia dall'orizzontale per non più di 15°.



INSTALLAZIONE

INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE

Le istruzioni per l'uso devono essere fornite nella/e lingua/e del Paese di destinazione, e devono essere conformi alla EN 365. Il fabbricante deve includere una dichiarazione che i dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti a prova in base alla presente norma (EN 795) e che, salvo diversamente specificato, sono appropriati per l'utilizzo da parte di una persona singola con un assorbitore di energia conforme alla EN 355. Inoltre: a) Per i dispositivi di ancoraggio di classe C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali), le istruzioni per l'uso devono includere la forza massima ammissibile in corrispondenza degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l'installazione. Gli installatori devono accertare l'idoneità dei materiali di supporto nei quali vengono fissati i dispositivi di ancoraggio strutturale. Nell'elaborato tecnico viene richiesto che l'installatore debba rilasciare a fine lavori una dichiarazione di conformità riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicata il rispetto della norma di buona tecnica, delle indicazioni dei produttori e dei contenuti: della relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice e del numero massimo di utilizzatori contemporanei.

CONSIDERAZIONI

La domanda più ricorrente è quella di chiedere se le installazioni devono essere eseguite da installatori qualificati.

Definizione di installatore qualificato:

persona fisica e giuridica che abbia i requisiti generali richiesti nei lavori in quota e che abbia acquisito una qualifica di installatore qualificato previo corso di specializzazione rilasciato da un fabbricante che attesta il soggetto se è abilitato all'installazione dei propri prodotti. Ad oggi non esiste nessun obbligo di essere un installatore qualificato in quanto non esistono corsi generali ne tantomeno esistono protocolli stabiliti da un organo competente. Tutto questo provoca un grave problema per accertare la professionalità di figure che vanno ad assumere una responsabilità importante avendo una scarsa conoscenza dell'applicare norma di buona tecnica specifiche per questo tipo di attività.

A diversi anni dell'entrata in vigore di queste nuove disposizioni e è un forte sentore che bisogna trovare rimedio ad un certo tipo di installazione eseguita senza i minimi requisiti che garantiscano la sicurezza dei lavoratori che andranno ad utilizzare i dispositivi di ancoraggio. L'esigenza quindi di introdurre la figura di installatore qualificato è frutto di un'esigenza atta a garantire l'installazione e quindi l'utilizzo di sistemi di sicurezza ma soprattutto si avverte l'esigenza che i fabbricanti forniscano dettagliate procedure di montaggio includendo le istruzioni di fissaggio alle strutture. Dette procedure o protocolli dovranno essere documentate ed allegate all'elaborato tecnico della Copertura.

REQUISITI GENERALI PER LE ISTRUZIONI PER L'USO, LA MANUTENZIONE, L'ISPEZIONE PERIODICA, LA RIPARAZIONE, LA MARCATURA E L'IMBALLAGGIO

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento specifica i requisiti generali minimi per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio di DPI, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo e altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente a un dispositivo di trat-

tenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio. Il presente documento non copre:

- 1) requisiti specifici che sono pertinenti solo a DPI particolari o ad altro equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto e relativo utilizzo, che dovrebbero essere specificati nel documento pertinente;
- 2) DPI o altro equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto utilizzati in qualsiasi sport o attività ricreativa.

TERMINI E DEFINIZIONI

Manutenzione

Atto di mantenere i DPI o altro equipaggiamento in una condizione di funzionamento sicuro mediante azioni preventive quali pulizia e immagazzinamento adeguato.

Ispezione periodica

Atto di condurre periodicamente un'ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti, per esempio danno o usura.

Persona competente dell'ispezione periodica

Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.

Nota 1 Questa persona dovrebbe essere in grado di identificare e valutare l'entità dei difetti.

Nota 2 Può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassetto o la valutazione di un DPI o di altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale

addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.

Nota 3 Una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare parecchi modelli.

Istruzioni per la manutenzione

- 1) Le istruzioni per la manutenzione devono essere chiare, leggibili e inequivocabili e devono contenere i dettagli appropriati, corredati da schemi se necessario, per consentire la manutenzione corretta e sicura dei DPI o di altro equipaggiamento.
- 2) Le istruzioni per la manutenzione devono comprendere:
 - a) procedimenti di pulizia, inclusa la disinfezione dove applicabile senza causare effetti dannosi sui materiali utilizzati nella fabbricazione dell'equipaggiamento o sull'utilizzatore e un'avvertenza che è necessario seguire strettamente il procedimento;
 - b) dove applicabile, un'avvertenza che quando l'equipaggiamento si bagna, o per l'uso o a causa della pulizia, deve essere lasciato asciugare naturalmente e tenuto lontano dal calore diretto;
 - c) le procedure di immagazzinamento, inclusi tutti i requisiti preventivi necessari in cui l'ambiente o altri fattori potrebbero compromettere la condizione dei componenti, per esempio ambiente umido, bordi affilati, vibrazione, degradazione ultravioletta;
 - d) altri procedimenti di manutenzione pertinenti all'equipaggiamento, per esempio lubrificazione.

Istruzioni per le ispezioni periodiche

Le istruzioni per l'ispezione periodica devono comprendere:

- a) avvertenza per sottolineare la necessità di ispezioni periodiche regolari e il fatto che la sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza

- e durabilità dell'equipaggiamento;
- b) raccomandazione relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche, prendendo in considerazione fattori quali legislazione, tipo di equipaggiamento, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali.
- La raccomandazione deve comprendere una dichiarazione che specifichi che la frequenza delle ispezioni periodiche deve essere almeno ogni 12 mesi;**
- c) avvertenza per sottolineare che è necessario che le ispezioni periodiche siano eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodica del fabbricante;
- d) dove ritenuto necessario dal fabbricante, per esempio a causa della complessità o dell'innovazione dell'equipaggiamento o dove la competenza sulla sicurezza è fondamentale relativamente a smantellamento, riassetto o valutazione dell'equipaggiamento (per esempio anticaduta di tipo retrattile), un'istruzione specificante che le ispezioni periodiche devono essere eseguite solo dal fabbricante o da una persona o organizzazione autorizzata dal fabbricante;
- e) requisito di controllo della leggibilità delle marcature del prodotto.

Ispezione periodica

I fabbricanti devono fornire tutte le informazioni e tutti gli equipaggiamenti necessari, per esempio istruzioni, liste di controllo, elenchi dei ricambi e attrezzi speciali, ecc., per consentire l'esecuzione delle ispezioni periodiche da parte di una persona competente.

Nota I fabbricanti possono addestrare le persone per renderle competenti o per aggiornare le loro competenze durante l'ispezione periodica di DPI o altro equipaggiamento o prendere accordi affinché tale opera di formazione sia resa disponibile da organizzazioni o persone autorizzate.

Scheda di controllo

Deve essere raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente, sottosistema e sistema. La scheda di con-

trollo deve contenere titoli e spazi per consentire l'immissione dei seguenti dettagli:


- a) prodotto (per esempio imbracatura per il corpo), modello e tipo/identificazione e relativo nome commerciale;
- b) nome e dettagli di contatto del fabbricante o del fornitore;
- c) mezzo di identificazione, che potrebbe essere il lotto o il numero di serie;
- d) dove applicabile, l'anno di fabbricazione o l'anno di scadenza [fare riferimento al punto 4.2.2 y)];
- e) data di acquisto;

Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono comprendere:

- y) **dichiarazione di tutti i limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le parti del prodotto e/o raccomandazione su come determinare quando il prodotto non è più sicuro per essere utilizzato.**

COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO



“La bellezza salverà il mondo”

Fjodor Dostoyevski



Mornico Legnami S.r.l.

Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136
www.mornicolegnami.com - tecnisupport@mornicolegnami.com

NUOVI OBBLIGHI STABILITI NELLA COMPRA-VENDITA DI IMMOBILI URBANI

da Associazione provinciale proprietà edilizia-confedilizia.

L'art. 19 del d.l. n. 78/'10 prevede nuovi adempimenti - a decorrere dal prossimo 1° luglio - anche in relazione alle compravendite di immobili urbani e, più in generale, agli atti di trasferimento di diritti reali, a quelli di costituzione di diritti reali e a quelli di scioglimento di comunione di diritti reali. Con esso si dispone, in particolare, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità;

- a) l'identificazione catastale;
- b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
- c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

“Prima della stipula dei predetti atti - aggiunge la norma - il notaio individua gli intestari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Quanto all'adempimento sub c), deve sottolinearsi che la norma prescrive - a pena di nullità - la presenza nell'atto della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, nulla prevedendo con riferimento alla veridicità di tale dichiarazione. Ciò che deve

far ritenere che la nullità dell'atto possa configurarsi esclusivamente in caso di assenza della dichiarazione, e non in caso di presenza di una dichiarazione che attesti una conformità in realtà inesistente.

Quanto, invece, all'obbligo per il notaio di verificare il cosiddetto “allineamento” - in molti casi mancante, per inefficienze dei privati o degli uffici - fra gli intestatari dei beni nei registri immobiliari e in Catasto, deve rilevarsi che la norma non prevede sanzioni, quale potrebbe essere il divieto di stipula, in caso di non coincidenza fra le due risultanze.

Naturalmente, tutto quanto sopra esposto discende dal testo del decreto-legge, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge. Di eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte in sede di conversione, si darà contezza non appena il provvedimento sarà divenuto definitivo.

A proposito della “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie” si informa che, con quasi matematica certezza, sarà approvato in Parlamento un emendamento che prevede, fra l'altro, che la dichiarazione di cui sopra possa essere sostituita da “un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.

SALA
SERRAMENTI IN LEGNO



dal 1941

- Serramenti esterni
- Porte interne
- Portoncini
- Complementi

SALA di GB SALA & C. s.n.c.

Uffici e Show Room: 24020 Ranica (BG) - Via Marconi, 1
Tel. 035 511 198 - Fax 035 511 714

Falegnameria: 24020 Villa di Serio (BG) - Via P. Agazzi
Tel. e Fax 035 657 259

Web: www.salaserramenti.it - info@salaserramenti.it



DALLA COOPERATIVA GEOMETRI GARANZIA CREDITO PROFESSIONALE

“GEOM. GIANVITTORIO VITALI” S.c.a.r.l.

*Sempre in crescita l'attività della Cooperativa
La compagine sociale al 1 luglio 2010
risulta essere composta da n. 176 soci.
A tutto l'1 luglio sono stati garantiti ai soci
n. 880 finanziamenti,
per l'importo di euro 15.155.242,54*



Considerato che, oltre all'offerta di garanzie per l'accesso al credito dei geometri, la Cooperativa da tempo organizza in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo "corsi per la formazione professionale continua obbligatoria", che l'intendimento è quello di praticare delle agevolazioni per i propri associati che frequenteranno i futuri "corsi", il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2008, visto lo Statuto, ha deliberato che per essere soci:

la quota di iscrizione è di € 25,82. La quota sociale è di € 51,65.

Per poter accedere alle operazioni finanziarie, che consistono in:

- prestiti finalizzati all'esercizio della attività professionale, importo massimo € 36.151,00, durata massima 3 anni.
- mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di immobile per l'attività professionale importo massimo € 103.291,00, durata massima 5 anni.
- l'ammortamento dei prestiti o dei mutui avviene a rate costanti posticipate a tasso annuale privilegiato, in ragione dei diversi istituti convenzionati.

Bisogna essere soci, oltre alla sottoscrizione della fideiussione personale a favore della Cooperativa per l'importo di € 1.032,91.

Alla Cooperativa per ogni operazione di finanziamento sarà dovuto:

Per le spese di commissione e gestione lo 0,50% dell'importo richiesto con un minimo di € 77,46 da versarsi al momento della domanda di finanziamento.

Per la costituzione del fondo rischi l'1% dell'importo finanziato da versarsi anticipatamente al momento dell'erogazione del finanziamento.

Istituti di credito convenzionati

- Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino
- Credito Bergamasco
- Banca Provinciale Lombarda/Ist. S. Paolo Torino
- Banca di Credito Coop. Di Treviglio
- Banco Lariano - Istituto S.P.
- Monte dei Paschi di Siena
- Banca Popolare di Lecco
- Banca Popolare di Brescia
- Banca Popolare di Luino e di Varese

Per informazioni rivolgersi presso la sede della Cooperativa e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo - via Bonomelli 13 - Tel. 035.320.308.

Il Presidente, Geom. Pietro Giovanni Persico, riceve previo appuntamento.

DUAL ITALIA

DUAL PROFESSIONE GEOMETRA

DISTRIBUITA IN ESCLUSIVA

da



Convenzionata con
**COOPERATIVA GEOMETRI CREDITO
 PROFESSIONALE "GEOM.
 GIANVITTORIO VITALI" S.C.A.R.L.**



Patrocinio
**COLLEGIO GEOMETRI
 E GEOMETRI LAUREATI
 DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**



PRESENTAZIONE

Nell'ambito di una Tutela mirata all'attività professionale in ogni sua componente, si è effettuata una ricerca di mercato tesa ad individuare una polizza RC Professionale specifica, che oltre a tutelare l'Attività Professionale, proponesse costi assolutamente concorrenziali, differenziati sia per fasce di reddito che per massimali o limiti di indennizzo.

In tale ottica, è stato raggiunto un accordo con la società 1iC Global Group S.p.A., operante da tempo sul territorio nazionale, con partnership internazionali in grado di proporre prodotti assolutamente competitivi sia in ambito assicurativo generale, che in ambito finanziario.

Abbiamo reperito una polizza RC Professionale in grado di tutelare tutte le attività professionali svolte dal Geometra e consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano la Professione.

Tramite la Cooperativa dei Geometri, come referente convenzionato, con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bergamo, è stata costruita una polizza assolutamente competitiva, distribuita da Dual Italia S.p.A. partner commerciale di Arch Insurance Company Europe Ltd, per il tramite di 1iC Global Group S.p.A.

Distribuita in esclusiva da:

Be different



By DUAL

RESPONSABILITA' CIVILE GEOMETRI
CONVENZIONE COOPERATIVA CREDITO PROFESSIONALE
“ GEOMETRA GIANVITTORIO VITALI “ S.C.A.R.L.

ATTIVITA' ASSICURATE	Tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione
FORMA CONTRATTUALE	CLAIMS MADE: garantisce tutte le richieste di risarcimento dichiarate nel periodo assicurato
RETROATTIVITA'	2 anni (possibilità di estensioni maggiori, anche illimitata)
TACITO RINNOVO	Sì, senza regolazione del premi
COSTI E SPESE LEGALI	Sì, in aggiunta al massimale assicurato (25% del massimale assicurato)
VINCOLO SOLIDALE	Compreso
FRANCHIGIA	Variabile in base alle fasce di reddito
ESTENSIONE 626/94 494/96	Compresa con estensione 81/08
CODICE PRIVACY	Compreso
DANNI CORPORALI /MATERIALI	Compresi se riconducibili a responsabilità professionale dell' assicurato nello svolgimento della sua attività
GARANZIA POSTUMA	Compresa in caso di morte dell' assicurato per un periodo di 24 mesi. Acquistabile in caso di cessazione dell' attività previo accordo
PERSONE ASSICURATE	Il Geometra e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti)
NATURA DELLE OPERE	Compresa senza limitazioni
VALORE DELLE OPERE	Tutte, senza alcun limite
R.C. CONDUZIONE STUDIO	Compresa

POSSIBILITA' APPUNTAMENTO CON INCARICATI PRESSO COLLEGIO
NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI' E VENERDI' 15.00 – 17.30

ESEMPIO TARIFFA

Limite di indennizzo	Scaglione di fatturato	Costo	Franchigia	Spese legali
€ 500.000,00	da € 22.501 a 55.000	€ 310,00	€ 750,00	€ 125.000,00
€ 1.000.000,00	da € 22.501 a 55.000	€ 430,00	€ 750,00	€ 250.000,00

FRANCHIGIE PER SINISTRO

Fatt. sino a 55.000	€ 750,00
Fatt. sino a 105.000	€ 1.000,00
Fatt. sino a 155.000	€ 1.500,00
Fatt. sino a 260.000	€ 2.000,00

Con il patrocinio del :



RETROATTIVITA'

Se cliente mai assicurato 2 anni
 Se cliente assicurato con altra compagnia pari alla polizza in scadenza senza sovrappremio

IN CASO AUMENTO FATTURATO
NEL PERIODO : NESSUN COSTO

VISINI GEOMETRA BRUNO, AUTODIDATTA PITTORE E SCULTORE

LA RICERCA DELLA VERITÀ

L'opera di Bruno Visini ricerca e racconta la realtà riuscendo a smascherarne la verità.

Di fronte ad essa risulta impossibile non cogliere con chiarezza la contraddittorietà del male.

Attraverso atmosfere vicine al surrealismo, si materializzano sulla tela presenze riconoscibili che si stagliano fra terre e cieli esausti. In questi paesaggi al di fuori del tempo, in cui si intravedono talvolta orizzonti o nubi solcati da bagliori, si concentrano temi fondamentali quali il lavoro e la vita materiale, rappresentati attraverso elementi dai chiari rimandi all'esperienza quotidiana della professione - pali innocenti di ponteggi, paline, assi di legno, mattoni - o semplici oggetti come stracci, bottiglie, piatti, cibo, combinati con presenze simboliche di scacchiere, insetti o mammiferi. Lo sguardo viene catturato da questi soggetti tradotti con straordinaria chiarezza pittorica e con estrema attenzione al vero.

La metodica ricerca del dettaglio nell'obiettivo di una resa il più possibile fedele, tradotta pittoricamente in pennellate minuziose che amalgamano un colore dalla modellazione omogenea, catalizza l'attenzione del fruitore, immergendolo in luoghi impenetrabili.

I colori cupi, che esplorano tutte le tonalità dell'oscuro mischiando gradazioni calde e fredde per creare un personale impasto cromatico di sfondo, si aprono in primo piano in composizioni di corpi e oggetti, sfiorati da una luce docile che rivela tonalità calde, ma di cui la base neutra palesa l'appartenenza al luogo atono in cui si trovano.

L'opera di Bruno Visini racconta nel contempo realtà e immaginario, illuminando meandri bui del non conscio. Sublimando durezza della vita e bellezza, ogni tela sembra parlare di speranza. Un filo sottile che al primo sguardo lo spettatore meno accorto potrebbe non percepire, sentendosi invece travolto dalle atmosfere fosche e vagamente angoscianti, tanto forti da fargli avvertire quasi fastidio. Tuttavia, la costante presenza di delicate e perfette forme femminili, concede ai più attenti e sensibili la possibilità di raccogliere un chiaro bagliore.

La figura femminile è infatti l'altro elemento attorno cui ruota la composizione. Nella perfezione del corpo e soprattutto nella limpidezza dei lineamenti da cui traspare un'innocenza quasi sorpresa, la donna rappresenta in alcune tele l'intelligenza, la natura consapevole, l'attuazione di una scheda genetica che supera la quotidianità e punta ad una perfezione possibile solo attraverso il compendio di tutti gli elementi in simbiosi.

Amore e passione, dedizione, costante tensione al raggiungimento dei veri valori della vita sono le energie di cui si alimenta l'arte di Bruno Visini.

Queste le forze che catturano chiunque si dimostri in grado di muoversi al di là dell'apparenza perché proprio dell'apparenza parla in molte delle sue tele.

Attraverso volti di carta lacerata, tanto accattivanti quanto fasulli, l'artista ci svela il contorto meccanismo che fa di finzione e realtà le due facce di una stessa medaglia.

La bellezza è una maschera di carta che cela solo il nulla, l'esistenza di un vuoto dietro la cortina di un'espressione, lo sguardo non già spento bensì imbalsamato: Bruno Visini smaschera la mancan-

za di contenuti che si cela dietro i sorrisi menzogneri di chi si accontenta, accantonando la sostanza in favore della forma.

Il senso del vivere trova quindi puntuale collocazione all'interno della narrazione che, a chi lo sa cogliere, riesce a restituire un importante messaggio: la volontà di fare della perseveranza e del coraggio gli strumenti necessari per districarsi nell'inevitabile disincanto che la vita procura.

ANJA E WEENA VISINI

Bruno Visini è nato nel 1949.

Dal 1976 lavora come geometra libero professionista, portando avanti parallelamente la sua passione per la pittura e la scultura, coltivata da autodidatta.

Nel 2007 ha realizzato per la Brigata Legnano il Monumento ai Caduti nella Guerra di Liberazione che si trova al Parco delle Rimembranze, a Bergamo.



Monumento ai caduti della Legnano


Per il monumento "Ai Caduti della Legnano" il Geometra Orobico aveva dedicato la copertina del n. 4/2007 con relativo servizio alle pagg. 16-17.




Errore cardinale
olio su tela 25x35 cm (1972)




Vita di ieri
olio su tela 25x35 cm (1972)



Ritratto di bimba d'inverno
olio su tela 40x50 cm (1972)




Libertà perduta
olio su tela 25x35 cm (1973)



Ricordo di Ornella
olio su tela 25x35 cm (1973)



L'ultimo mattino
olio su tela 18x24 cm (1974)



Istante senza nome
olio su tela 25x35 cm (1974)



La muta
olio su tela 40x60 cm (1974)



Ucronia sul ciglio del mondo
olio su tela 40x50 cm (1975)



Il tocco
olio su tela 40x50 cm (1975)



Prigione del disordine dei sogni
olio su tela 40x50 cm (1975)



Un filo di luce
olio su tela 30x40 cm (1976)



Da tempo a tempo
olio su tela 45x55 cm (1976)



Vernice d'apparenza
olio su tela 80x100 cm (1976)



FORNITURA E POSA STRUTTURE IN LEGNO

24060 Adrara S. Rocco (BG)
Loc. Segrone Alto, 5

Tel. e Fax **035 933 000**

www.bplegno.it
delsaproject@libero.it

STORIA E CARATTERI DEL TERRITORIO BERGAMASCO

Seconda Parte

a cura del Settore Politiche del Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale e Programmi d'Area della Provincia di Bergamo

UNO SGUARDO ALLA STORIA

Processi costitutivi del territorio e del Paesaggio

Il territorio che si qualifica come bergamasco, in linea di massima quello stesso in cui si identifica l'attuale provincia di Bergamo, corrisponde a un ambito di antica storia, progressivamente configuratesi attraverso un cammino plurimillenario.

Se si escludono le fasi preistoriche e protostoriche, che riportano a gravitazioni e a scansioni diverse (si pensi anche solo all'unitarietà del mondo alpino, indipendentemente dall'andamento dei crinali e dall'orientamento dei versanti), almeno a partire dal tempo della presenza dei Romani nella Padania, si consolida sulla nodalità urbana di Bergamo uno spazio di pertinenza secondo un'estensione non molto dissimile dall'attuale, spazio attestato sul crinale orobico principale e chiuso ai lati dai grandi invasi del Lario e del Sebino e poi dai solchi profondi dei rispettivi emissari. Risale per lo più a tale periodo anche la configurazione di molte delle aree dell'intorno, a loro volta impennate su alcune delle città (Milano, Como, Cremona, Brescia) che costituiscono i fulcri della maglia urbana antica del più lato contesto. Lo spazio bergamasco presenta l'accostamento e l'integrazione tra due parti morfologiche distinte, la montagna e la pianura, a loro volta rispettivamente porzioni del grande arco alpino e del grande piano padano.

Vistosa la successione, nel senso dei paralleli, di ambienti, anche fortemente diversificati: dalla zona alpina propria-

mente detta a quella prealpina, alla fascia collinare di passaggio al piano, all'"alta pianura" ciottolosa e ghiaiosa, alla "bassa" ricca d'acque, ambienti tutti con caratteri fisici propri: dalla storia geologica alla natura delle rocce e dei suoli, al rapporto con l'acqua, al manto vegetale. Ma non meno vistosa la scansione con incisioni forti, trasversali alle fasce suddette, nel senso della longitudine, prima dentro la massa orografica, con le due valli principali (la Brembana e la Seriana) articolate nelle relative convalli, ai margini con i profondi ed ampi invasi lacustri e poi sulla stessa pianura con, ai lati, i solchi incassati dell'Adda e dell'Oglio e, nel mezzo, il letto poco profondo ma molto largo del Serio che taglia in due il piano di pertinenza; con le incisioni, poi, sempre sul piano, convergenti rispettivamente verso l'Adda e l'Oglio, operate dal e dal Cherio. Spazio aperto per lo più attraverso la pianura e insieme in larga misura chiuso come grande nicchia suddivisa in subaree dentro il sistema montuoso. Lo sviluppo altimetrico, che va dalle quote intorno ai 100 m s.l.m. delle parti più alte del crinale principale, concorre in modo non irrilevante ad acuire la varietà degli ambienti.


Uno spazio, dunque, articolato e complesso, carico di difficoltà ma anche di opportunità, di una serie infinita di condizioni più o meno predisponenti e favorevoli, spazio che si è variamente prestato al rapporto con le società umane che su di esso hanno costruito la loro storia. Dalle fasi remote e più dai tempi della Romanità sono venuti così realizzandosi, in



Pietro Redolfi, il "Territorio di Bergamo" (ca. 1718)



Dalmine, il Brembo



Fara d'Adda

alcuni periodi più intensamente, in altri meno, numerosi atti territorializzanti, si è venuto sedimentando uno straordinario deposito di segni, si sono assodati valori, si sono costruiti paesaggi, si sono consolidati caratteri di specificità, è maturata un'identità via via sempre più riconoscibile nello stesso volto fisico dei luoghi.

Territorio e Città

Soggetto dominante in questo processo costitutivo dell'identità territoriale bergamasca è, come si è detto, la città, fissata in posizione di connessione e di saldatura tra le due grandi sezioni morfologiche della montagna e della pianura, su un piccolo sistema collinare isolato, a chiave delle valli, e affacciata sulla pianura; città che costituisce lo specchio e la sintesi delle vicende, soprattutto di grande quadro, ed insieme è fulcro, motore o comunque riferimento fondamentale



Bergamo da sud-ovest (particolare della veduta dipinta da T. Frizioni, 1797, Bergamo, coll. priv.).



L'assetto del territorio di Bergamo e dintorni tra il Brembo e il Serio (I.G.M., 1889)



La città di Bergamo e il sistema dei Colli, tra montagna e pianura.

da riconoscere, attraverso particolari fasi della sua storia, un bilanciamento, per così dire, tra Milano e Venezia, con tutte le relazioni e gli effetti sul piano politico stesso, su quello sociale, economico, culturale o specificamente artistico.

In tale quadro merita poi un'attenzione speciale la condizione di prossimità con Milano, condizione importante per capire alcuni aspetti della vicenda urbana e territoriale di Bergamo nei secoli, così come, e forse anche più, per capire, come si è detto, alcuni aspetti delle dinamiche nell'oggi.



"Carta del Bergamasco" (da V. Formaleoni, Descrizione topografica storica del Bergamasco, Venezia 1777).


La carta rappresenta solo una parte del territorio; vi si riconoscono chiaramente i confini lungo il Fosso Bergamasco.

dell'assetto che viene profilandosi attraverso i secoli; città per così dire "matrice", realtà su cui misurare le dinamiche politiche, sociali, economiche, territoriali, nei confronti dell'area di pertinenza, nelle relazioni con le altre non meno individuate aree vicine.

E conta nella personalità della città e del territorio la tradizione che potremmo dire "municipale", pur nel mutare del contesto politico; contano altresì l'alternarsi di tempi di autogestione e di subordinazione e la conseguente diversità di gravitazioni e di rapporti. Certo è

I Confini

Interessa poi riconoscere di fatto, nella sua fisicità, come elemento di stacco o come confine che "contiene" determinati fenomeni, la linea stessa di contorno del territorio bergamasco, verificandone gli aspetti di continuità o i progressivi mutamenti. Basti qui osservare che i confini restano pressoché invariati attraverso i secoli in tutta la parte montuosa (se si esclude la zona occidentale a contatto con la Valsassina), così come conservano sostanzialmente stabile il loro ruolo i solchi dell'Adda e dell'Oglio; la linea oscilla in-



I confini politici e religiosi del Bergamasco nel Settecento (da L. Pagani, Documenti della prima fase del Catasto Teresiano, Bergamo, 1982).

vece - e non a caso - nella parte in piano presso la Geradadda o la Calciana, zone che si trovano a vivere fasi alterne, con lunghi periodi di gravitazione diretta su Milano e conseguente formazione di alcuni lineamenti propri nell'identità culturale e territoriale: abbastanza rilevante in questo ambito il ruolo di Treviglio che sviluppa una sua particolare polarità. E' da tener presente inoltre il significato assegnato ad alcune parti dalla condizione di confine di stato e i relativi effetti territoriali.

Degna di nota anche la vicenda dei confini religiosi, che rimanda, almeno dal tempo della cristianizzazione, ad un processo di rafforzamento dell'identità attraverso la chiesa diocesana locale e la sua progressiva articolazione territoriale. È da dire tuttavia, anche a questo riguardo del rapporto con le città confinanti, la giurisdizione religiosa delle quali si estende su buona parte del territorio bergamasco (si pensi in particolare alla diocesi di Milano fino al 1784, si pensi alla diocesi di Cremona).

Merita poi un riferimento speciale, anche a questo proposito per i suoi effetti territoriali, la dinamica dell'assetto istituzionale interno, con la suddivisione

degli ambiti di pertinenza delle single comunità e i diversi tipi di organizzazione in particolare subaree: compartimentazioni territoriali, civili o religiose che generano a loro volta precise convergenze o un relativo rafforzamento nelle funzioni di alcuni centri (si pensi alle nodalità parrocchiali e plebane, alle nodalità comunali o a quelle sovracomunali di quadra, mandamento, ecc.).

Le vie di comunicazione

Nel farsi del territorio, così come nella sua articolazione su date soglie temporali, assume un ruolo fondamentale la trama delle vie. La presenza delle masse montagne richiamate e la natura piuttosto imperiva dei rilievi di testate rendono poco idonea al transito la zona terminale delle valli, zona che resta ininteressata solo a relazioni intervallive di raggio locale, in evidente contrasto con la favorevole accessibilità della vicina regione lariana o dei grandi passi alpine mediatori del rapporto con il Centro Europa.


Naturalmente disposte, invece, alle comunicazioni con le regioni contigue le valli laterali, S. Martino e Cavallina, veri e propri corridoi di collegamento la prima



Strada al ponte di Olmo al Brembo (vecchia fotogr.)



Fara d'Adda (Vecchia fotogr.)



Filago Marne: discesa al Brembo




Strada incisa nella roccia lungo il Sebino

con il Lario, Como e il mondo alpino, la seconda con l'alto Sebino, Lovere e la Valle Camonica. Ovviamente più favorevole il piano.


Lo schema delle direzioni di massima è riconducibile all'antichità ed alla persistenza, pur nel mutare delle geografie politiche, della città stessa di Bergamo e dei terminali urbani di prima approssimazione e poi delle grandi direttrici viarie passanti per questi. Indipendenti invece dalla nodalità urbana di Bergamo, ma comunque strettamente interrelate al territorio bergamasco, le altre direttrici fondamentali del collegamento tra Brescia e Milano (lo stesso sistema delle comunicazioni può

essere qui chiamato in causa per riconoscere le particolari dinamiche della fascia più meridionale della provincia).


Su tale schema, inserito nelle più generali gravitazioni monte-piano (Alpi-Padania, Centro Europa-Italia) e ovest-est (Milano-Venezia, Padania occidentale-Padania orientale-Adriatico) si possono misurare i processi di continuità o di rinnovamento in materia di viabilità. Risulta comunque evidente, ad una osservazione di insieme, la relativa persistenza delle direzioni di massima fino ai nostri tempi, anche in seguito alla costruzione prima delle ferrovie e poi dell'autostrada. Sola eccezione sul fronte settentrionale



La viabilità in epoca romana
 (da P. Gastaldi Fois, La rete viaria romana, 1971)



La rete infrastrutturale di comunicazione della Provincia di Bg. al 1997
 (Provincia di Bg, Cartografia elaborata dal Servizio Pianificazione Territoriale, 1997)



Gaudi sul fiume serio (I.G.M. 1889)

l'apertura - rispondente forse più a ragioni politiche che di effettiva funzionalità - della strada del Passo di S. Marco per Morbegno nel 1593, strada che tuttavia non sortì l'effetto previsto.

Sui fronti interni sono invece mutate alcune direzioni storiche più fortemente condizionate dalle difficoltà dei luoghi: si rimanda esemplificativamente alla viabilità di sbocco brembano, alle comunicazioni con la Valtaleggio, al rapporto tra

l'alta Val Seriana e la Val di Scalve attraverso il Passo della Manina, alle comunicazioni costiere lungo il Sebino.

Degna di particolare attenzione per la storia delle relazioni tra i luoghi, per la storia stessa del costruito, per la storia del paesaggio nel suo insieme, la viabilità tradizionale tutta, anche quella minore, legata alla quotidianità dei gruppi umani distribuiti fino nelle zone più impervie del territorio. E in tale ambito sono partico-



Tracce delle centuriazioni romane nel territorio di Comun Nuovo



Tracce delle centuriazioni romane nel territorio di Treviglio

larmente significative le scelte dei luoghi per il superamento tradizionale di alcuni ostacoli fisici, in particolare dei fiumi: i luoghi dei ponti storici, i luoghi dei guadi (si pensi anche solo ai guadi del Serio a valle di Seriate).

La centurazione


Tra le imprese territorializzanti che hanno dato un'impronta fondamentale al nostro territorio sono inoltre da annoverare le due centurazioni romane. Da esse dipende in larga misura l'assetto delle aree in piano, dalla "bassa" fin quasi alla radice delle colline; di esse si conservano non poche tracce che meritano di essere riconosciute e valorizzate.

Acqua e Territorio

Quanto poi al rapporto con l'acqua, al di là delle soluzioni per diversi usi e funzioni, riconducibili anche a tempi remoti, dipendenti dalla presenza di corsi naturali - e in ciò pesano le diverse condizioni fisiche (l'acqua dei laghi, l'acqua dei fiumi dal

regime regolare o di quelli più irregolari o degli stessi corsi minori o minimi, l'acqua dei fontanili della bassa) - meritano un cenno le imponenti trasformazioni territoriali connesse con la costruzione di canali, probabilmente già in età antica, ma soprattutto nelle due grandi stagioni del Medioevo comunale e del Rinascimento.

In particolare interessano il nostro territorio, e in primo luogo la stessa città, le derivazioni dal Serio. Queste, captate nella sezione di bassa valle portano ben presto l'acqua a Bergamo, appunto, e sulla zona centrale dell'alta pianura, servendo a muovere opifici e a irrigare le campagne. Lo stesso cospicuo gruppo di canali ricavati dall'Oglio tra Palosco e Calcio segna a sua volta vistosamente il paesaggio di una! porzione laterale della pianura bergamasca prima di passare al Cremonese. Le rogge cosiddette "trevigliesi" (per non dire di altre minori), ricavate dal poco prima della conclusione del suo corso, si diffondono invece sui terreni della Geradadda. Elevato poi il numero el forte la rilevanza



Schema dei corsi d'acqua artificiali della provincia di Bergamo (da Le acque nella Bergamasca, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, 2001)

territoriale delle derivazioni (mediamente con rientro in | alveo) effettuate per lo più nella stagione dell'industrializzazione lungo tutti i fiumi principali, e massime lungo il Serio specialmente nel suo tratto vallivo. A sua volta la stessa regimazione dell'acqua dei canali e delle resorgive nella porzione della bassa pianura bergamasca, sebbene possa essere considerata solo un annuncio del gigantesco impianto distributivo della bassa lombarda, assume un ruolo fondamentale nella definizione del volto delle aree interessate.

Gli Insediamenti

Particolarmente articolata e complessa è poi la vicenda insediativa, che allude a una pluralità di processi, con riferimento stretto alle stesse condizioni di naturalità dei luoghi non meno che ai caratteri e ai ritmi della dinamica demografica, sociale, economica, politica. Proprio al patrimonio del costruito, configuratesi nella maggior parte dei casi attraverso un lungo cammino, sono affidati in larga misura le connotazioni culturali e i tratti distintivi dei luoghi. E interessano le strutture urbanistiche così come l'edificato in sé, nelle sue diverse conformazioni. Gli stessi ambienti morfologici richiamati offrono una straordinaria varietà di condizioni: e il riferimento rimanda a condizioni generali d'area (la montagna, le valli, la collina, la pianura) e insieme a un'infinità di siti propri, scelti "ab antiquo" e mediamente confermati nei tempi successivi. Ne deriva l'invito a considerare l'originalità delle singole soluzioni pur senza trascurare gli aspetti ricorrenti in più o meno vasti contesti di spazio o di tempo.

Risalta la pluralità degli ambienti e la molteplicità delle opportunità e delle difficoltà presentate dal territorio.

Lo sviluppo morfologico del territorio stesso comporta una soglia altimetrica degli insediamenti permanenti. Come in tutto l'arco alpino il popolamento della montagna bergamasca si è spinto dentro i luoghi più riposti, anche difficilmente accessibili. Lungo i secoli sono venuti così conformandosi centri o nuclei dimensionati in proporzione con le condizioni offerte dai luoghi stessi.

La Montagna

I limiti tradizionali degli insediamenti si attestano mediamente sui 1000-1100 m, con qualche rara eccezione in situazioni di particolare favore. Sopra tali limiti, prima delle nuove selezioni operate negli ultimi decenni in relazione con lo sviluppo delle nuove tecnologie, i profondi mutamenti socio-economici e la domanda turistica, si sono succedute nei secoli - con caratteri scarsissimamente mutevoli e quasi atemporali - le tradizionali dimore delle diverse stazioni dell'alpeggio.

Al di sotto degli stessi limiti numerosissimi piccoli villaggi hanno popolato molto presto le pendici meglio esposte delle valli e delle convalli. Moltissime contrade si sono ubicate generalmente al riparo dal pericolo di valanghe o frane, su morbide sporgenze, entro conche dolci, su piani alti, dossi, coste di monte.

Alcuni nodi, mediamente favoriti dalla posizione stessa, hanno sviluppato funzioni di raccolta e di centralità, istituendo relazioni di raggio più o meno vasto secondo l'estensione degli ambiti di afferenza, in una costante dialettica tra spazi utili (boschi, prati, coltivi) e insediamenti.

Abbastanza ricorrente anche la logica del nodo insediativo, pure di ridotte dimensioni, aggregante diverse contrade sparse per le funzioni elementari rispon-



Insediamenti in alta Valle Brembana, da Piazza Brembana, nel luogo di confluenza dei due rami di testata del Brembo, a Piazzatorre



Ambito territoriale di Schilpario (C.T.R. 1983)

denti alla vita comunitaria: valgono gli esempi di S. Brigida o di Piazzatorre o dei vari paesi della Valle Imagna.

Spiccano poi alcune convergenze di raggio più vasto che enfatizzano condizioni di centralità: sopra tutte si distingue quella, peraltro favorita notevolmente dall'ubicazione, di Clusone e, con una certa corrispondenza seppure entro più contenute proporzioni, quella di Piazza Brembana.

Significativa sempre la scelta dei siti anche lungo i solchi vallivi. Basti un rapido sguardo esemplificativo ai due solchi principali rispettivamente brembano e seriano.

Nei rami alti brembani rivelano per esempio tradizione di insediamento presso l'acqua Averara, Olmo, Baresi, Fondra, Valnegrà, così come, presso la convergenza dei rami stessi, la piana di Lenna. Lungo l'asse principale l'abitato di S. Giovanni Bianco sorge proprio presso il nella zona di confluenza dell'Enna. Lungo il resto del fondovalle i centri sono invece ubicati prevalentemente su una delle sponde, abbastanza distanti dal fiume: così Zogno o Sedrina, così in un certo modo anche i nuclei tradizionali di S. Pellegrino prima della reinvenzione della "città termale" (dei primi anni del secolo), affacciata su ambedue le sponde.

Nel fondovalle seriano muovendo dalla zona presso la testata sorgono presso il fiume i centri di Bondione, Fiumenero, Gandellino, Gromo S. Marino; su uno sperone alto della sponda, Gromo; su terrazzi più discosti dal fiume, Ardesie, Ogna, Ludrigno, Piario; sempre sulla sponda ma più presso al fiume, Nossà.

A valle del Ponte del Costone comincia la grande sequenza dei centri - più cospicui quelli del versante idrografico destro - da Coliate a Ranica, tutti di sponda ma relativamente lontani dal fiume, quasi sempre in prossimità dello sbocco di vallette trasversali.


Sempre assai significativi, comunque, anche dentro le altre valli così come in quelle minori, il rapporto con i corsi d'acqua e la scelta localizzativa di avvicinamento o allontanamento, secondo le stesse condizioni fisiche dei luoghi.

La Collina

Singolare e particolarmente ospitale la fascia delle ultime pendici verso la pianura, che potremmo dire della collina. Qui le condizioni ambientali complessive e in particolare quelle di morfologia e di esposizione al sole creano una serie di opportunità per gli insediamenti.



Almenno San Bartolomeo



I colli di Bergamo

Pendii mediamente poco acclivi, poggi o groppe favorevoli sono stati selezionati in antico per far da base a impianti insediativi di diversa consistenza, interrelati fortemente con il costruito stesso del paesaggio circostante che a sua volta è venuto sempre più caratterizzandosi attraverso le diverse forme di terrazzamento dei versanti per le colture legnose particolarmente viticole

Esemplare in tal senso l'articolazione del paesaggio della zona di Pontida, di Palazzago, dell'area almennese, della parte basale del Canto Alto, delle zone di Villa di Serio e Scanzo, di Torre de Roveri e di S. Paolo d'Argon, di Cenate e di Trescore e infine dell'area tra Cherio e Oglio da Gorlago-Carobbio fino a Villongo.

Non meno espressivo l'impianto insediativo dei complessi isolati del Canto di Pontida, dei colli di Bergamo, delle colli-

ne di Bagnatica: qui, accanto ad aspetti non dissimili da quelli delle altre zone collinari, spicca, dato l'andamento dei rilievi stessi, la diversa ospitalità dei versanti rispettivamente a solatio e a bacio e, conseguentemente, la diversità delle soluzioni adottate nella distribuzione degli insediamenti. Da non trascurare poi la condizione di affaccio sulla pianura, tipica di tutta la fascia collinare, con le relative condizioni di visibilità reciprocamente importanti, secondo assialità divenute significative attraverso il tempo, dai colli al piano, dal piano ai colli. Può essere richiamato anche in questo contesto il sito stesso della città di Bergamo.

Degna di attenzione anche la serie di insediamenti sommitali, variamente efficaci nei diversi secoli, segnati da strutture più o meno isolate - residenziali, difensi-

ve o religiose - del Canto di Pontida, del Monte Ubione, del Canto Alto, dei Colli di Argon, di Bagnatica, di Trescore, di Carobbio, di Castel Gandosso, del Conisio, di Montecchio.

La Pianura

A sua volta l'ambiente della pianura genera specificità di rapporti per gli insediamenti.

Seppur con lineamenti meno disomogenei e meno articolati rispetto alla parte montuosa del territorio, anche la pianura presenta sensibili differenziazioni fisiche ed entra pertanto in modo differenziato nella storia degli uomini. Può essere richiamata infatti anche in rapporto agli insediamenti la pluralità dei quadri ambientali e la relativa frammentazione degli spazi, in special modo per quanto deriva dalla presenza dei corsi d'acqua.

Come all'interno delle valli, anche in pianura rivela speciali equilibri la relazione con le incisioni dei vari solchi fluviali, da quelle più vigorose a quelle meno evidenti. La distribuzione complessiva degli insediamenti, non meno dell'ubicazione

in senso stretto, tiene conto anche qui, ovviamente, della direzione del corso, della morfologia delle sponde, del comportamento stesso del fiume.

Si impone certo vigorosamente il rapporto con i due solchi maggiori, quelli cioè dell'Adda e dell'Oglio, sebbene il ruolo di confine politico assunto dai due fiumi si aggiunga considerevolmente ai caratteri fisici dei luoghi nel guidare la disposizione degli insediamenti.

Si pensi al versante occidentale dell'Isola e alla sequenza di centri disposti sul margine alto del solco, da Calusco a Capriate; si pensi poi al rapporto stretto con l'andamento dei terrazzi da Canonica, presso la foce del, a Fara, a Casirate, ad Arzago.

Significativo, lungo tutto il corso, il rapporto di relativa simmetria tra le due sponde, con disposizione binata di centri, allusivi a storie di contatti o di contrasti rese visibili anche nella presenza e nella dislocazione di manufatti architettonici sorti con precisa funzione difensiva. Non molto diversa la logica distributiva seguita sull'asse dell'Oglio. Si consideri la teoria dei centri o nuclei affacciati sul



Vecchi e nuovi insediamenti: Boltiere, Verzellino, Ciserano, Zingonia, Arcene (C.T.R., 1994)



Treviglio (C.T.R., 1994)

marginale alto del solco da Seranica a Cividino, a Palazzolo e poi, sempre in stretta relazione con i vari terrazzi, da Palosco, presso la foce del Cherio, a Cividate, a Calcio, a Pumenengo, a Torre Pallavicina. Non dissimile anche qui il rapporto di reciprocità tra le due rive.

Espressivo anche il rapporto con il breve tratto del in pianura con i due vistosi centri di sponda rispettivamente di Brembate Sopra e di Brembate Sotto e con la realtà di Ponte S. Pietro, proprio a cavallo del fiume, simmetrica, per la posizione e per la funzione particolarmente legata alla viabilità, con il centro di Seriate, posto sul Serio, appunto. La diversa morfologia delle sponde del Serio nel tratto piano bergamasco genera direttamente un differente rapporto del fiume con gli insediamenti. Le caratteristiche e il comportamento del fiume allontanano di più i centri, se si esclude quello già ricordato di Seriate. Non si possono tuttavia leggere senza un evidente riferimento al Serio realtà come quelle di Grassobbio, Basella, Cologno, Morengo, Carpeneto, Banano, Mozzanica, in sponda destra, di Cavernago, Malpaga, Ghisalba,

Martinengo, Romano, Fara, Sola, in quella sinistra. Anche in pianura certamente non secondario rispetto alla localizzazione degli insediamenti risulta il ruolo degli stessi corsi d'acqua minori. Per non fare che qualche esempio, come non riconoscere il rapporto tra la maglia insediativa e i corsi minori che solcano l'Isola (Bonate Sotto e la Leésina, Chignolo e il Grandone e la Boliga, Marne e il Dordo) o il ruolo della Zerra nell'ubicazione di centri come Calcinante e Mornico, del Cherio per Gorlago, Bolgare o Palosco, e persino di corsi minimi come la Tirna per Telgate o il Rillo per Grumello?

Allo stesso modo non si può non notare l'incidenza delle diversità di quadro dell'alta e della bassa pianura: sono infatti rilevanti gli effetti della carenza di acqua e dell'adduzione di canali nella sezione di alta pianura (si vedano, ad esempio, i rapporti con i canali dell'area a sud della città, con i centri di Levate, Verdello, Zanica, Comunnuevo, ...); sono poi fondamentali, nella sezione sottostante, i rapporti con le risorgive, alla cui presenza è strettamente legata, per esempio, la vicenda di centri come Cologno, Martinengo o Romano.

I Laghi

Da ultimo, un cenno all'ambiente dei laghi, non tanto per gli insediamenti posti sulle parti elevate dei loro versanti, insediamenti che richiamano per lo più le medesime logiche del generale contesto dell'area montana, quanto per la fascia di costa.

Sull'aspro lato idrografico destro del Sebino è facile riconoscere, nei processi di selezione dei siti per gli insediamenti, un'evidente predilezione per i piccoli lembi di pianura costiera e più per i conoidi costruiti dai torrenti delle vallette afferenti (si osservino in special modo, per le scelte antiche, gli abitati di Predore e di Tavernola, per le scelte anche più recenti l'ampio deposito di sbocco del Borlezza). Anche sul piccolo lago d'Endine, oltre agli insediamenti posti sui versanti più o meno rilevati, spicca l'abitato di Monasterolo, disposto sull'ampio conoide formato dalla valle del Torrezzo; non meno interessante il ruolo delle zone costruite dall'apporto del torrente Gallavesa, sulle sponde del lago di Olginate, per la parte bergamasca ora passata alla nuova provincia di Lecco.

Tra continuità e novità

Giova considerare infine, anche a proposito degli insediamenti, l'antichità della maglia territoriale, nei suoi nodi più consistenti non meno che per realtà di più modesta forza ed anche per non poche presenze isolate.

I centri continuano mediamente ad esistere là dove furono fissati un tempo. Le

trasformazioni recenti, intense e talvolta intensissime, si svolgono intorno ai "punti di ancoraggio" dei siti, che rappresentano comunque nella maggior parte dei casi un forte elemento di continuità. Solo pochi luoghi sono stati scelti ex novo in tempi non lontani dai nostri, creando così nuove nodalità nella maglia: ad esempio la realtà di Crespi d'Adda connessa con l'industrializzazione ottocentesca e per certi aspetti la più recente realtà di Zingonia (pensata su modelli d'oltralpe) o alcuni complessi turistici sopra i limiti tradizionali degli insediamenti. Altre trasformazioni grandiose rivelano tutt'al più l'innesto, sopra o accanto a precedenti presenze, di nuove condizioni di centralità attraverso un processo di rimodellamento radicale: ad esempio il villaggio industriale delle Ghiaie di Villa d'Alme, la nuova realtà industriale e residenziale di Dalmine, il nuovo centro di Costa Volpino, la stessa già citata città termale di S. Pellegrino.

Straordinariamente importanti poi le connessioni e gli intrecci con la storia, soprattutto dei tempi lunghi, che proprio nell'edificato si concreta e lascia i suoi segni.

Merita pertanto l'attenzione più accurata tutto il grande patrimonio dei centri, senza esclusione di alcuno, così come quello dei nuclei sparsi sulle pendici dei monti o diffusi sul piano. Interessa il loro rapporto con le forme fisiche dei luoghi, con la vegetazione, con l'acqua, il loro compaginarsi negli stessi tessuti murari in armonia con i materiali locali.



Lovere e il delta del Borlezza.

Materiali locali e colori del costruito

Ogni luogo rivela tratti distintivi strettamente connessi con i materiali del costruito. E mediamente i materiali sono offerti dai luoghi, fanno parte delle potenzialità elementari presenti nei luoghi stessi. La distinzione di due grandi quadri ambientali, la montagna e la pianura, si traduce direttamente anche nella diversa disponibilità di materiali: solo al primo ambiente si lega il dominio della pietra, della pietra tagliata, modellata; nel secondo la pietra è presente nell'area pedemontana e poi in una fascia pianeggiante di transizione, mista ad un altro tipo di pietra, i ciottoli dei greti dei fiumi e dell'alta pianura, pietra che viene solo raccolta e disposta, magari nella forma "a spina di pesce".

Più a sud, nella "bassa", la pietra lascia il posto alla terra cotta che vi domina pressoché incontrastata, come peraltro in una gran parte della Padania.

Di ogni luogo giova considerare la disponibilità complessiva dei materiali, dalla pietra alla terra da cuocere, in corrispondenza con l'area morfologica di pertinenza; ma giova considerare anche i livelli di effettiva dipendenza dalle condizioni locali, secondo i periodi della storia.


Generalmente, fino alle soglie del nostro tempo, il rapporto è pressoché diretto e puntuale: ogni luogo impiega i suoi materiali.

I materiali impiegati non mancano poi di esercitare effetti sulla forma del costruito, seppure secondo variazioni legate alle culture, alle funzioni o al gusto: si pensi alle diverse orditure del tessuto murario, o ai particolari architettonici, secondo gli spessori o il taglio del materiale impiegato, si pensi alle forme e alle pendenze dei tetti, laddove questi siano di pietra, secondo l'impiego di materiali calcarei a strati più o meno consistenti (ad esempio nelle valli Imagna e Taleggio) o di materiali scistosi ardesiaci (ad esempio le parti interne delle valli Brembana e Seriana o la Valle di Scalve).

È dato infine riconoscere, attraverso i materiali, un colore del costruito, un colore dei luoghi, secondo le scansioni generali (le aree delle pietre scure, dei calca-



Costruzione in tutta pietra a Valbondione



Sequenza di tessuti murari con impieghi di materiali diversi: dagli scisti ai mattoni

ri, della terra cotta), ma anche secondo scansioni particolari con differenziazioni spesso a livello di singolo paese e talvolta interne ai villaggi medesimi.

Emergenze monumentali, perni territoriali e paesaggistici

La gamma dell'edificato è assai ampia, dai gruppi di case con grandi spazi a corte o dai centri murati della pianura ai piccoli gruppi di edifici dedicati per lo più all'attività pastorale dentro le valli più riposte. Entro il contesto del costruito assumono poi un risalto speciale quelle strutture o quegli edifici che documentano particolari fasi della storia o rispondono a particolari funzioni, spesso assumendo valore rappresentativo e simbolico per le stesse comunità. Tali edifici o complessi di edifici hanno mediamente un ruolo importante negli stessi centri, concorrono ad arricchire il significato di alcuni precisi luoghi, diventano elementi tipizzanti, entrano - talvolta vistosamente - nel volto, nel profilo dei luoghi stessi; mediamente dotati di qualità estetiche (chiese centri di antiche pievi, chiese parrocchiali, monasteri, conventi, santuari, campanili, castelli, torri, palazzi, ville, ecc.), essi costituiscono di per sé un altissimo patrimonio architettonico ed artistico: anche di questi però interessa qui specialmente mettere in rilievo il valore territoriale e paesaggistico. Allo stesso modo prendono un grande significato edifici e strutture dello stesso tipo ubicati fuori dai centri a segnare puntual-

mente particolari aree del territorio. Alla varietà delle condizioni geomorfologiche, alle diverse opportunità offerte dai luoghi negli ambiti territoriali e nelle scansioni sopra descritte corrisponde anche la complessità della storia del lavoro, anche per quanto riguarda la costruzione dei paesaggi.

Il paesaggio agrario

Il riferimento innanzitutto all'attività agro-silvo-pastorale richiama la straordinaria serie di ambienti già fortemente connotati per natura e poi via via arricchiti di speciali tipicità in seguito agli interventi effettuati dall'uomo. In particolare meritano poi di essere richiamati i paesaggi agrari, sia quelli più o meno incisivamente modellati (gli incigionamenti o i terrazzamenti lungo gli stessi versanti vallivi e in special modo nell'ambiente collinare) sia quelli dai lineamenti più aperti ma comunque fortemente "artificiali" della pianura (una porzione significativa di quella pianura "tutta smossa e quasi rifatta dalle nostre mani" di cattaneana memoria).

E non basta certo, data l'intensità delle trasformazioni nei diversi tempi della storia, limitarsi a considerare gli esiti ultimi, il volto attuale: uno sguardo ai principali processi evolutivi, la ricostruzione di alcuni paesaggi storici, la ricerca dei livelli di persistenza di alcune matrici possono certo avvicinare meglio e di più a quello straordinario delicatissimo "palinsesto" che è il paesaggio rurale.



Paesaggio a seminativi nella pianura

L'edilizia rurale

Un'attenzione speciale può essere poi rivolta al ricco patrimonio dell'edilizia rurale, anch'essa così strettamente integrata con le diverse condizioni morfologiche e ambientali non meno che - come d'altra parte lo stesso paesaggio rurale tutto - con la storia delle colture, con le dinamiche socioeconomiche e gli stessi assetti proprietari. Interessano inoltre gli aspetti distributivi-localizzativi (edifici presso i centri, presso i nuclei, sparsi, secondo le soglie altimetriche) non meno che le tipologie (dalle case a struttura chiusa e com-

patta della montagna alle case a corte del piano), i rapporti con i materiali impiegati per la costruzione stessa (dal "tutto pietra" al "tutto argilla cotta") piuttosto che per la copertura del tetto. Rientrano in questo quadro anche le costruzioni ubicate alle quote alte, esclusivamente legate all'attività pastorale, nelle diverse stazioni degli alpeggi, così come i vecchi recinti ("barek") di pietra per la custodia degli armenti.

Un patrimonio quello dell'edilizia rurale non adeguatamente considerato nel suo valore effettivo, nel suo significato



Esempi di dimore rurali della Bergamasca intorno al 1950



Dalmine (C.T.R. 1994)

culturale, per gli aspetti caratterizzanti da esso rappresentati (il rimando alla preziosa classificazione operata durante gli anni Cinquanta nell'ambito di una ricerca generalizzata sulle dimore rurali italiane può solo costituire la base per una lettura dettagliata di tali presenze).

E non possono certo essere accettati processi di obliterazione inconsulta delle peculiarità del costruito rurale sull'onda delle trasformazioni profonde del genere di vita delle popolazioni e delle stesse nuove condizioni dell'agricoltura, processi che, se non guidati, possono portare ad un impoverimento gravissimo dei caratteri propri dei luoghi.

Storia del lavoro, territorio, paesaggio

Rilevante altresì il ruolo delle attività non agricole già nelle fasi antiche, anch'esse in equilibrio con le condizioni fisiche dei luoghi: basti esemplificare con il riferimento alla tradizione dell'estrazione e della lavorazione del ferro nelle parti più interne delle valli o a quella più diffusa del lanificio e poi della produzione serica. Anche a questo riguardo non ci si vuole rivolgere tanto agli aspetti socio-economici quanto più propriamente a quelli territoriali e paesaggistici. Oltre agli edifici sede delle partico-

lari attività, con tipicità di strutture e di impianti, interessa infatti il loro rapporto con il quadro fisico e con il contesto insediativo (ubicazione dei manufatti, relazione con l'acqua, con la viabilità anche minore, ecc.) e poi la vera e propria "specializzazione" di alcune precise subaree.

Agli edifici e agli impianti legati a particolari voci dell'economia, meritano di essere aggiunti anche quelli dislocati presso quasi tutti i principali centri, legati alla quotidianità della vita (mulini, torchi, ...)

In tale contesto complessivo trovano pertanto un particolare significato e meritano di conseguenza una speciale attenzione tutti quegli edifici della paleoindustria (dai forni fusori ai magli, alle fucine, ai mulini, ...) di cui sono pervenute tracce o, in assenza di queste, anche le sole località in cui sappiamo che essi erano ubicati.


La questione si fa anche più viva se ci si rivolge alla storia dell'industrializzazione vera e propria e ai suoi processi localizzativi. E sappiamo quanto il Bergamasco, con dinamiche non dissimili da quelle di altri distretti del più ampio territorio lombardo, sia venuto caratterizzandosi in seguito a tali processi.

Alla dipendenza dall'energia idraulica,

che guida tra Otto e Novecento la localizzazione presso gli alvei dei principali fiumi, si lega la costruzione di un alto numero di impianti prevalentemente destinati all'attività tessile (non mancano tuttavia esempi cospicui di costruzioni rivolte ad altre attività), in alcuni casi anche di dimensioni rilevanti quando non articolati in complessi integrati con strutture della residenza o di altri servizi, impianti che trasformano profondamente il paesaggio imponendosi come soggetti forti, generatori in alcuni casi di discontinuità e comunque di novità. Non si possono non ricordare complessi quali quelli delle Ghiaie di Villa, della Legler di Ponte, della Rasica di Osio, lungo il , di Calepio sull'Oglio, di Crespi sull'Adda. Molto più vistosa è poi la configurazione del fenomeno lungo il solco del Serio, anche nella sezione alta

della valle e più tra il ponte del Costone e lo sbocco sul piano. Per non dire dell'intensità delle presenze nella stessa area urbana, soprattutto lungo il canale Serio.

Nella maggior parte dei casi si tratta di complessi che assumono un notevole valore come veri e propri documenti (talvolta potremmo dire monumenti) di archeologia industriale, non privi di precise qualità architettoniche. Anche gli edifici destinati alle diverse attività si uniscono pertanto al patrimonio dei beni che testimoniano una storia, che definiscono l'identità di un'area, non di rado essendo essi stessi fortemente distintivi, degni di essere considerati con attenzione adeguata e trattati con rispetto. Un censimento dei valori, anche in questo preciso settore, si rileverebbe non inutile ai fini di una corretta interpretazione del territorio.



Il tessuto produttivo di Leffe (elaborazione su C.T.R. 19949.)

GEO KEY

Il Kit di firma digitale
per i geometri

Clicca Ora!

€38,50*
+iva
con durata
quinquennale**

Ogni Geometra potrà richiedere il Kit di Firma Digitale autenticandosi sul portale www.cassageometri.it

Una volta autenticato potrà cliccare su un link per richiedere il Kit di Firma Digitale e verrà indirizzato presso il portale di Aruba PEC dove potrà, scegliendo il Collegio Provinciale di appartenenza:

1 Inserire anagrafica per la richiesta dei certificati, fatturazione e assistenza.

2 Prendere visione delle Condizioni Generali di Contratto

3 Pagare tramite Carta di Credito, Bollettino postale e Bonifico Bancario.

Aruba PEC invierà allora il modulo di richiesta certificato ed il dispositivo di firma direttamente al Collegio Provinciale di appartenenza. Ritiro presso il Collegio Provinciale di appartenenza previa firma della documentazione in originale

Puoi utilizzare la tua GEO KEY per:

-  Firmare Documenti
-  Spem
-  Agenzia del territorio
-  Verificare documenti firmati e/o marcati digitalmente
-  Autenticarti in modalità sicura sui portali istituzionali dei Geometri
-  Marcare Temporalmente (opzionale)

Nella GEO KEY è compreso Firefox, personalizzato ad-hoc per le specifiche esigenze dei Geometri.

(*) Spese aggiuntive di spedizione: € 3,00+iva,
(**) rinnovabile per altri 5 anni con solo € 10+iva



FRANZONI prefabbricati e manufatti in cemento

Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia) - Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871
www.sfrfranzoni.it - info@sfrfranzoni.it

Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo "ELEMENTI SCATOLARI"

E' entrata in vigore la NORMA EN 14844:2006+A1:2008, che trova applicazione nell'ambito della produzione di "Elementi Scatolari Prefabbricati".

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea, a decorrere da tale data gli Elementi Scatolari Prefabbricati non potranno più essere venduti se non marcati CE e calcolati secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed Azioni Sismiche D.M. 14 Gennaio 2008, di conseguenza i manufatti che dovessero risultare non muniti del marchio di conformità CE o ne siano comunque privi, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere installati o incorporati in costruzioni di opere civili.

Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni di cui al regolamento medesimo, i dicasteri competenti (Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno "facoltà" di disporre "verifiche e controlli", presso il produttore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie all'accertamento, avere l'accesso presso i luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o di uso dei prodotti (cantieri)



ed il conseguente prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Acquisisce responsabilità anche la figura del Direttore dei Lavori, che in cantiere ha compiti di controllo e vigilanza che gli derivano dalla funzione che svolge: egli, infatti, ha l'obbligo di verificare i materiali accertandosi che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente.

"Il Direttore Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali".

In altre parole, il suddetto professionista deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa che siano osservate le norme e che ci sia corrispondenza dei materiale impiegati con le caratteristiche indicate nei contratti stipulati.

Si precisa altresì che sia il produttore che l'acquirente, agendo nel mancato rispetto di quanto sopra esposto, potranno ricadere in sanzioni amministrative e penali sino al sequestro dei manufatti ed al fermo cantiere.

Al fine di poter fornire un prodotto che rispetti tutte le normative richieste, la ns. azienda seguita dall'Ente Certificante ICMQ, ha ottenuto a decorrere dal 27 Luglio 2009, "IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA - NR. 1305-CPD-0922" di cui alleghiamo copia.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

